

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

657° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 22
6 ^a - Finanze e tesoro	» 28
7 ^a - Istruzione.....	» 30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 45
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 58
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 61
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 66

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 69
--------------------------	----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 73
Riforma amministrativa	» 74
Consorzi agrari.....	» 81

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri.....	<i>Pag.</i> 83
---	----------------

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 84
--------------------	----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

280^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 10 febbraio e proseguito nelle sedute del 29 febbraio e del 23 maggio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che la richiesta trae origine da un avviso di garanzia, ricevuto dall'onorevole Speroni, per fatti relativi alla sua partecipazione ad una manifestazione di simpatizzanti della Lega Nord, avvenuta a Milano in conseguenza del provvedimento del prefetto concernente la rimozione del sindaco del comune di Lazzate, perchè quest'ultimo aveva fatto svolgere un concorso per l'assunzione di dipendenti comunali, che attribuiva titoli preferenziali ai residenti nel medesimo comune da un certo numero di anni. Nei confronti dell'onorevole Speroni è stata elevata l'imputazione di istigazione a delinquere.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, VALENTINO, BRUNI, MUNGARI e il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 marzo e proseguito nella seduta del 9 maggio 2000.

Il PRESIDENTE riassume sintenticamente la vicenda, che si lega ad un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Stefani presso il Tribunale di Firenze per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento alle dichiarazioni da lui pronunciate, quando rivestiva la carica di senatore, sul movimento politico «Mani Pulite» e pubblicate sul quotidiano :«La Nazione» del 3 aprile 1996.

Riprende la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori VALENTINO, BRUNI e MUNGARI.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

Infine, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame della richiesta di deliberazione concernente il senatore Visentin.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

599^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che domani pomeriggio si aprirà formalmente la sessione di bilancio. Propone quindi di convocare alle ore 20.30 di domani una seduta della Commissione per iniziare l'esame delle tabelle di bilancio e delle connesse parti della legge finanziaria, per concluderlo entro la giornata di giovedì.

La Commissione concorda.

Il presidente VILLONE ricorda quindi che ai sensi 11 dell'articolo 126 del Regolamento, fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione del bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno della Commissione disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate. Per effetto di questa previsione, mentre potrà proseguire l'esame del disegno di legge sul conflitto di interessi, per il quale la 5^a Commissione in una precedente pronuncia ha chiarito che esso non reca effetti sul bilancio dello Stato, l'esame del testo unificato sulle modalità di espressione di voto dei cittadini italiani residenti all'estero potrà proseguire solo se in tal senso converrà, all'unanimità, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Questo provvedimento, infatti, reca oneri, ed al riguardo ricorda che la Commissione bilancio ha inoltrato una richiesta di relazione tecnica al Governo. In ogni caso, se la Commissione consente, il seguito dell'esame di questo provvedimento, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, potrà proseguire in via informale.

Il senatore BESOSTRI concorda con quest'ultima proposta, rilevando l'urgenza di provvedere in materia in vista della prima Conferenza degli italiani nel mondo, convocata per la metà di dicembre.

La senatrice PASQUALI, nel convenire sulla necessità di provvedere con urgenza in vista dell'importante appuntamento, ricordato dal senatore Besostri, ritiene che debba essere seguita la via di una espressa determinazione al riguardo da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore ANDREOLLI crede che la Commissione dovrebbe comunque arrivare a definire un testo entro la data fissata per la riunione della citata Conferenza.

Il senatore SCHIFANI, nell'auspicare una celere conclusione del citato provvedimento, ritiene opportuno, prima di iniziare un esame in sede informale del medesimo, verificare l'unanime intesa delle forze politiche in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre con la discussione degli emendamenti della relatrice pubblicati in allegato al resoconto del 15 novembre.

Il senatore BESOSTRI ritiene possibile pervenire alla definizione di un testo condiviso; del resto lo stesso senatore Schifani ha con chiarezza manifestato la disponibilità ad introdurre alcune modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Per pervenire comunque ad una rapida definizione del provvedimento, preannuncia il ritiro di gran parte degli emendamenti a sua firma, mentre con riferimento allo specifico tema delle incompatibilità si dichiara disponibile a riformulare le proposte emendative nel senso di prevederne un differimento della produzione degli effetti ad un momento successivo all'inizio della prossima legislatura. Ringrazia quindi la relatrice Dentamaro per il lavoro svolto osservando, infine, che in una democrazia matura situazioni di conflitto d'interessi dovrebbero essere rimosse dagli interessati per effetto di una chiara volontà espresse in tal senso dagli elettori.

Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI la quale osserva che la relatrice, con gli emendamenti illustrati, prevede una completa riscrittura del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sul quale si era registrato un ampio e trasversale consenso tra le forze politiche. Se la riformulazione dei primi quattro articoli risulta sostanzialmente condivisibile, molte perplessità si possono avanzare sulla restante parte del testo proposto che, a partire dalla nuova formulazione dell'articolo 5 configura una vera e propria aggressione al patrimonio dei soggetti destinatari della disciplina. In primo luogo rileva la gravità delle sanzioni previste dalla nuova formulazione dell'articolo 5 che, per la loro consistenza e configurazione, appaiono del tutto estranee alla tradizione giuridica italiana. Questo apparato sanzionatorio è ribadito nelle successive disposizioni per altre fattispecie. Si sofferma quindi criticamente sul primo comma della nuova formulazione dell'articolo 7 che prevede una impropria presunzione di alienazione simulata dei beni oggetto della disciplina.

Del tutto non condivisibile risulta poi essere la disciplina prevista per la individuazione del gestore. Tale scelta infatti viene, dal testo della relatrice, affidata alla deliberazione dei presidenti di tre Autorità di garanzia, tra i quali vi è anche il Presidente della CONSOB, carica quest'ultima attualmente ricoperta dall'avversario diretto, nel collegio di Roma 1 nelle elezioni del 1994, del *leader* dell'opposizione. Infine, critica la formulazione dell'articolo 12 che prevede un inammissibile limite al sindacato giurisdizionale sugli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore PASTORE rileva che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento propone soluzioni a suo avviso equilibrate. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica hanno l'essenziale intento di manifestare una disponibilità al confronto.

Nel mostrare apprezzamento per lo sforzo della relatrice, ritiene che le riformulazioni da lei proposte con riferimento alla prima parte del provvedimento siano mosse da un intento apprezzabile: quello di semplificare la disciplina riducendone l'ambito di applicazione. Reputa tuttavia che anche alcune di queste previsioni debbano essere riviste. In particolare, ritiene pregiudizievole l'obbligo di sospensione dell'attività imposto a professionisti e titolari di attività imprenditoriali non particolarmente rilevanti. In proposito ritiene preferibile una previsione che miri semplicemente ad evitare la gestione diretta, da parte del titolare di cariche di Governo, di attività professionali o di impresa.

La seconda parte del testo, come riformulato dagli emendamenti della relatrice, è invece suscettibile, come già evidenziato dal senatore Schifani, di una molteplicità di rilievi critici. In primo luogo, non ritiene precisamente definito l'ambito di applicazione di quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del nuovo articolo 4. In secondo luogo, reputa inaccettabile il sistema sanzionatorio previsto dal comma 4 dell'articolo 5 e ribadito nei successivi articoli 6 e 7. Si tratta di sanzioni chiaramente sproporzionate e non connesse alla gravità del fatto. Anche la sanzione della revoca della

concessione appare censurabile; non si colpisce infatti l'interessato, ma l'attività di impresa che, per definizione, non deve essere svolta dall'interessato. Ugualmente eccessiva appare la sanzione della nullità prevista dal comma 6 del nuovo articolo 4 che travolge anche situazioni giuridiche di terzi che non dovrebbero essere toccate dalla disciplina in esame.

Si sofferma quindi criticamente sulla formulazione del comma 1 del nuovo articolo 7. In primo luogo dichiara di non comprendere quale sia la ragione del limite fissato ad una partecipazione del 2 per cento del capitale sociale. In secondo luogo rileva la improprietà della fattispecie della simulazione presunta, con riferimento alla quale nota che l'ambito degli affini risulta più ampio rispetto a quello dei parenti. Si tratta poi di una presunzione assoluta ai sensi dell'articolo 2728, secondo comma, del codice civile, mentre la dimostrazione della esistenza di una simulazione dovrebbe essere fondata su elementi di fatto.

Reputa quindi discutibili tutte le previsioni che attribuiscono funzioni alla Consob il cui intervento è giustificabile, a suo avviso, solo nel caso in cui nel patrimonio dell'interessato vi siano titoli quotati.

Manifesta quindi la sua contrarietà alla formulazione del comma 3 del nuovo articolo 9, che prevede una sanzione relativa a comportamenti del gestore che incide, del tutto impropriamente, sul patrimonio del gestito, il quale non ha, nel testo proposto dalla relatrice, alcuna voce sulla scelta del gestore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4863) Deputato SCHMID. – *Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(503) GUBERT e TAROLLI. – *Disposizioni in materia di cittadinanza*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 4863)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 novembre.

Il relatore ANDREOLLI illustra la riformulazione dell'ordine del giorno annunciata nel corso della precedente seduta:

0/4863/2/1 (nuovo testo)

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 4863 e 503, recanti disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti;

rilevato

che la norma in esame ha carattere di specialità quanto ai destinatari e quanto al termine per la presentazione della dichiarazione di cui al secondo comma;

che, di conseguenza, per il resto il quadro dispositivo è quello dettato dai trattati internazionali, dalle relative norme di esecuzione e dalla normativa vigente in tema di cittadinanza italiana,

impegna il Governo

ad applicare le norme del disegno di legge n. 4863 nel quadro dispositivo sopra richiamato».

Il presidente VILLONE osserva che dall'ordine del giorno emerge con chiarezza che l'applicazione delle previsioni contenute nel provvedimento in titolo non può in alcun modo derogare la normativa generale vigente in materia né le prescrizioni contenute in trattati internazionali.

Il sottosegretario CANANZI accoglie l'ordine del giorno.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4863, assunto come testo base.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore BESOSTRI dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento, rilevando che, dall'ordine del giorno illustrato dal relatore, emerge con chiarezza la impossibilità di estendere l'ambito di applicazione della disciplina a soggetti residenti nei territori appartenenti alla *ex* Jugoslavia.

Il senatore MAGNALBÒ insiste invece per la votazione dell'emendamento 1.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento è respinto dalla Commissione che, con distinte votazioni, approva tutti gli articoli del provvedimento nell'identico testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge n. 4863, posto ai voti nel suo complesso, viene quindi, senza modifiche, approvato dalla Commissione. Il disegno di legge n. 503 risulta conseguentemente assorbito.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI ricorda che con lo schema di testo unico in esame il Governo ha inteso raccogliere e coordinare le numerose disposizioni che si sono stratificate nel corso degli anni in materia di documentazione amministrativa, col proposito, oltre che di rendere facile la consultazione, di favorirne una interpretazione coerente e univoca. Il testo unico raccoglie e coordina due blocchi di normative; da un lato le norme in materia di documentazione amministrativa, in ordine alle quali si è proceduto ad un coordinamento della normativa dettata con la legge n. 15 del 1968 con gli interventi di modifica e di integrazione ai quali si è dato corso negli ultimi anni; d'altro lato, le norme in materia di redazione e gestione dei documenti informatici, il cui contenuto è stato armonizzato con le norme riguardanti la documentazione amministrativa tradizionale. Oltre alla sistemazione più coerente ed organica della normativa vigente, sono state introdotte anche alcune disposizioni innovative, volte a rendere più agevole l'applicazione di quest'ultima. Da tale impostazione deriva la struttura del testo unico, articolato in sette capi, aventi ad oggetto, rispettivamente: definizione e ambito di applicazione; documentazione amministrativa; semplificazione della documentazione amministrativa; sistemi di gestione informatica dei documenti; controlli; sanzioni e disposizioni finali. Il parere espresso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, particolarmente dettagliato, testimonia il particolare rilievo che va attribuito a tale settore.

Ricorda quindi che le risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato contenenti gli indirizzi parlamentari, previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 50 del 1999, hanno impegnato il Governo a dare priorità, nell'ambito del complessivo programma di riordino, tra gli altri, al settore della documentazione amministrativa e anagrafica.

Il fondamento da cui muove lo schema di testo unico in esame è rappresentato dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che prevede la realizzazione, entro il 31 dicembre 2001, di un ampio programma di riordino normativo, da attuarsi mediante l'emanazione, da parte del Governo, di una serie di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto, le disposizioni legislative e regolamentari. La natura «mista» dei testi unici è stata ribadita dalla legge di semplificazione del 1999 (approvata definitivamente la scorsa settimana dal Senato) che ha precisato che le disposizioni di rango legislativo dovranno essere contenute in un apposito decreto legislativo da adottare ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, mentre quelle regolamentari dovranno essere inserite in un regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della medesima legge.

La soluzione dell'accostamento, all'interno di ciascun testo unico, di un decreto legislativo e di un regolamento, si accompagna all'abrogazione della lettera *g*) del comma 2 dello stesso articolo 7 della legge n. 50 del 1999, che prevedeva l'aggiornamento periodico dei testi unici. Tale disposizione sollevava dubbi di costituzionalità, in quanto consentiva l'emana- zione di decreti legislativi sostanzialmente senza limiti di tempo; non a caso, su di essa hanno fatto leva coloro i quali hanno negato che l'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 contenesse una vera e propria delega legisla- tiva. Il problema dell'aggiornamento dei testi unici è affrontato dalla let- tera *e*) dell'articolo 1, comma 6, del disegno di legge di semplificazione 1999, laddove è stabilito che ciascun testo unico è aggiornato e in base a quanto previsto dalle leggi di semplificazione annuale. La legge di sem- plificazione 1999 ha inoltre innovato l'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge n. 50, allo scopo di consentire che il programma di riordino normativo interessi tutte le fattispecie per le quali sia stata disposta la de- legificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. In sostanza, in questo modo vengono strettamente con- nessi lo strumento della delegificazione e quello dei testi unici per cui, in ogni caso di delegificazione di una materia, la stessa materia potrà es- sere anche oggetto, ove ricompresa nel programma di riordino normativo predisposto dal Governo, di riordino attraverso l'adozione di un testo unico.

La procedura seguita per la presentazione dello schema di testo unico in titolo ha previsto, dopo il primo esame preliminare da parte del Consi- glio dei ministri, l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato, del Ga- rante per la protezione dei dati personali, della Conferenza Stato-città e dell'Autorità per l'informatica. Successivamente lo schema di testo unico è stato sottoposto ad un secondo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri e quindi trasmesso alle Camere. Tale procedura è conforme alle indicazioni in materia provenienti dei Presidenti delle due Camere, in quanto consente alle Commissioni parlamentari competenti di espri- mersi nell'ultima fase del procedimento, evitando che nel testo possano essere inserite norme non sottoposte all'esame parlamentare.

Passando ad illustrare il contenuto dello schema di testo unico in ti- tolo, ricorda che la materia attinente alla documentazione amministrativa ed anagrafica è contemplata nell'allegato 3 della legge n. 50 del 1999. Quello in esame è il primo schema di testo unico trasmesso alle Camere in attuazione del programma di riordino normativo previsto dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999.

Il Governo ha predisposto tre testi distinti: il testo che contiene l'in- sieme di tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, che assume la forma di un regolamento, composto di unico articolo, approvativo del te- sto unico; il testo recante le sole norme di rango legislativo, che dovrà es- sere emanato con decreto legislativo; il testo recante le sole disposizioni regolamentari, che sarà emanato con la procedura propria dei regolamenti di delegificazione. Sarebbe auspicabile che si proceda, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *e*), della legge di sempli-

ficazione 1999, all'adozione e all'emanazione contestuale di un decreto legislativo e di un regolamento, i quali si integrino tra di loro e si unifichino attraverso la veste formale, espressamente prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 50 del 1999, di un decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del testo unico risultante dalla concorrenza in un unico contesto delle disposizioni del decreto legislativo e del regolamento, evitando di dare origine ad un ulteriore atto normativo di natura regolamentare che approvi il testo unico delle disposizioni di cui al decreto legislativo e al regolamento.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la competente Commissione alla Camera, ha assicurato che il Governo ha già inteso seguire la procedura proposta, avendo predisposto tre diversi atti, l'uno riguardante le norme legislative, il secondo le norme regolamentari e il terzo, di carattere meramente ricognitivo, contenente entrambi i tipi di norme.

Reputa comunque opportuna una riflessione, nell'ambito del prossimo disegno di legge di semplificazione, circa l'esigenza di disciplinare le modalità di modifica e di aggiornamento delle disposizioni contenute nei testi unici «misti»; rappresentando infatti questi ultimi uno strumento di riordino normativo peculiare, non ancora consolidato nell'ordinamento, appare opportuna una definizione puntuale delle diverse fasi relative alla loro adozione e al loro aggiornamento.

Quanto alle modalità di emanazione del testo unico, il Consiglio di Stato, nel proprio parere, pur riconoscendo l'idoneità della procedura adottata a conseguire gli obiettivi prefissati, ha tuttavia sostenuto che il Governo avrebbe potuto seguire una strada diversa. In particolare, ad avviso del Consiglio di Stato, non sarebbe precluso «al Governo di approvare contestualmente, ed al Presidente della Repubblica di esternare contestualmente, (all'interno di uno stesso decreto) norme di livello, forza e valore diversi». Su tale aspetto crede inopportuno attribuire natura regolamentare al testo che contiene l'insieme di tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, posto che appare anomalo che l'approvazione di disposizioni contenute in un decreto legislativo avvenga attraverso un regolamento.

Un ulteriore problema, sempre attinente alla natura mista del testo unico, concerne l'accostamento delle disposizioni aventi rango legislativo a quelle aventi rango regolamentare. Al riguardo, all'interno dello schema di testo unico in esame, si rinvencono tre modelli. Per lo più l'unità di riferimento è l'articolo. In particolare, ad articoli aventi rango integralmente regolamentare, se ne affiancano altri, aventi rango integralmente legislativo. In alcuni casi (si pensi, in particolare, agli articoli 18, 35, 38, 43, 45 e 74), all'interno del medesimo articolo vi sono sia commi aventi rango legislativo sia commi recanti norme di rango regolamentare. Infine, in due casi specifici (si tratta, segnatamente, degli articoli 77 e 78, contenenti disposizioni finali) si registra l'attribuzione ad un articolo del rango sia legislativo sia regolamentare, senza possibilità di distinguere all'interno dell'articolo medesimo. Quest'ultima soluzione può originare una serie di

problemi derivanti dall'impossibilità di individuare il rango delle disposizioni normative in questione.

Quanto all'effetto di delegificazione, si ricorda che il parere del Consiglio di Stato, pur riconoscendo la correttezza dell'intervento predisposto, ha segnalato che la delegificazione avrebbe potuto essere pressoché completa, fatta eccezione per le norme penali e per talune disposizioni sulla riservatezza.

Ricordato quindi il contenuto del parere espresso la scorsa settimana dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, si riserva di formulare una proposta di parere articolato, alla luce dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

Il senatore MAGNALBÒ sollecita il relatore a tenere conto dei contenuti del disegno di legge n. 4870 (Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni), già approvato dalla Camera ed assegnato alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(290) LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) *LA LOGGIA ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) *PIERONI ed altri.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3636) *SPERONI.* – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale

(3688) *CÒ ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3689) *CÒ ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) *PARDINI ed altri.* – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) *TOMASSINI.* – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3811) *Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»*

(3828) *MARINI ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(3989) *GASPERINI ed altri.* – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) *ELIA ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni

(4553) *DI PIETRO ed altri.* – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(4624) *D'ONOFRIO.* – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4655) *CASTELLI ed altri.* – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente e relatore VILLONE ricorda che nell'ultima seduta aveva preso atto che non vi erano le condizioni per proseguire in Commissione la discussione sui provvedimenti in titolo, che era stata conseguentemente sospesa. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nell'ultima riunione, ha invitato la Commissione a riprendere l'esame delle iniziative in titolo. Ricorda quindi lo stato dei lavori della Commissione, che aveva iniziato a votare i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato al resoconto dell'11 ottobre 2000).

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI, il quale ricorda che nell'ultima seduta il Presidente aveva sospeso l'esame dei provvedimenti in titolo alla luce dell'assenza di un'intesa tra le forze politiche. Non crede quindi che si possa riprendere l'esame degli stessi continuando nelle votazioni che erano comunque iniziate senza il contributo dell'opposizione.

Il senatore ELIA osserva che alla fine di luglio si era proceduto ad alcune votazioni significative con il consenso dell'opposizione.

Il senatore SCHIFANI, a quest'ultimo proposito, osserva che in quell'occasione l'opposizione aveva acconsentito a procedere ad alcune votazioni che non incidevano sull'impianto, allora condiviso, di una riforma del sistema elettorale. Quell'accondiscendenza era frutto di una volontà di dialogo. Oggi l'opposizione manifesta la sua chiara volontà di non procedere a votazioni su testi sui quali non vi è consenso, alla vigilia peraltro dell'apertura della campagna elettorale.

Prende quindi la parola il senatore BESOSTRI, il quale rileva che la opportuna ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo potrà essere l'occasione per introdurre significativi correttivi alla normativa vigente. In primo luogo occorre a suo avviso precisare la nozione di coalizione, anche per definire una diversa soglia che le singole forze politiche devono oltrepassare per accedere all'attribuzione dei seggi al fine di evitare fenomeni di frammentazione. Quanto al sistema elettorale del Senato occorre, a suo avviso, non pregiudicare il carattere uninominale del sistema vigente.

Prende quindi la parola il senatore MANTICA, secondo il quale l'intervento da ultimo svolto dal senatore Besostri mostra come la maggioranza non abbia una chiara idea dei contenuti della riforma elettorale che pure intende realizzare. Ricorda quindi che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, senza l'accordo dei rappresentanti dei Gruppi dell'opposizione, ha deciso di rinviare sostanzialmente la questione in Commissione; ma ora, non si comprende quale sia la volontà della maggioranza e da quali testi il confronto debba riprendere. Allo stato, quindi, in assenza di chiarimenti, preannuncia la più dura opposizione da parte del suo Gruppo.

Il relatore VILLONE chiarisce che i provvedimenti in titolo non sono mai stati cancellati dall'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore MANTICA rileva che la materia è stata tuttavia eliminata dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Replicando a quest'ultimo rilievo, il presidente VILLONE osserva che nel calendario dell'Assemblea la materia era stata iscritta in via generale. Oggi, quindi, la Commissione può riprendere l'esame delle iniziative

in titolo con la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Il senatore ELIA, nel concordare con quest'ultima ricostruzione dei fatti, osserva che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non ha disposto un rinvio in Commissione in senso tecnico, poiché la questione era ed è all'esame della Commissione. La priorità accordata all'esame del disegno di legge n. 4809 (che essendo un disegno di legge di revisione costituzionale richiede tempi più lunghi) non può essere in alcun modo interpretata come un disinteresse da parte della maggioranza per i disegni di legge in titolo il cui esame, dunque, correttamente deve riprendere dal punto in cui si era arrivati. Ribadendo quindi le affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio, osserva che la campagna elettorale comincia solo dopo lo scioglimento delle Camere; dunque il Parlamento è pienamente legittimato a proseguire e concludere l'esame delle iniziative in titolo.

Il senatore STIFFONI manifesta invece la assoluta contrarietà della sua parte politica alla ripresa dell'esame delle iniziative in titolo, trattandosi di una materia delicata, che non può essere discussa in una fase in cui si è, nei fatti, aperta la campagna elettorale.

Il senatore D'ONOFRIO ricorda che, nell'ultima riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, i rappresentanti dell'opposizione hanno manifestato la loro contrarietà a svolgere in Assemblea una generica discussione sulla materia elettorale, proposta in quella sede dal senatore Angius. La ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo in Commissione rientra certo nei diritti della maggioranza. Rileva tuttavia che in precedenza il confronto si era sviluppato sul presupposto condiviso della ricerca di un'intesa ed al riguardo ricorda che le votazioni svolte, nonostante la espressa contrarietà delle opposizioni, sembrano precludere una riforma del sistema elettorale che non riduca il numero dei collegi. Sono state infatti votate proposte emendative che prevedono la riduzione del numero dei collegi.

Il senatore LA LOGGIA ricorda che i lavori della Commissione si erano interrotti nella seduta del 17 ottobre dopo l'illustrazione, da parte sua, di una controproposta avanzata dal *leader* della Casa delle Libertà per pervenire comunque ad una riforma del sistema elettorale. Non essendovi le condizioni per proseguire il confronto, il Presidente Villone rinviò il seguito dell'esame, che tuttavia si era sviluppato, nella sua ultima fase, sulla base di proposte diverse rispetto a quelle contenute nei subemendamenti sui quali il Presidente intende riprendere le votazioni. Ricorda quindi che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari aveva deciso di espungere la materia elettorale dall'ordine del giorno dell'Assemblea. Non ritiene pertanto che si possano riprendere le votazioni senza che si sia fatta chiarezza da parte della maggioranza sul modello proposto per

la revisione del sistema elettorale. Crede comunque che si sia ormai fuori tempo; la competizione elettorale è infatti sostanzialmente iniziata e ciò impedisce, in assenza di una convergente volontà della maggioranza e dell'opposizione, di cambiare ora le regole del gioco.

Il senatore PIERONI ritiene invece giusto riprendere l'esame delle iniziative in titolo da dove ci si era fermati. Ritiene infatti necessario riformare la legge elettorale per assicurare la stabilità delle maggioranza e degli esecutivi.

Il presidente e relatore VILLONE rileva che dal dibattito emerge la chiara volontà della maggioranza di proseguire nell'esame delle iniziative in titolo, che deve quindi riprendere dalla votazione della parte accantonata del subemendamento 1.1000/102 che era stato votato sino alla lettera *b*).

Il senatore MANTICA annuncia che i senatori di Alleanza nazionale usciranno per protesta dall'Aula della Commissione.

Il senatore SCHIFANI chiede invece di votare per parti separate la lettera *c*) del subemendamento 1.1000/102. Ricorda quindi che dalle precedenti votazioni emerge una soluzione che impone la revisione del numero dei collegi della Camera dei deputati; reputa pertanto privo di senso discutere della lettera *c*) e, nel suo complesso, della nuova formulazione dell'articolo 17 della legge elettorale della Camera, non essendovi chiarezza sulle finalità che la maggioranza intende perseguire. Ritiene comunque che la riforma elettorale proposta dalla maggioranza non garantisca, come pure affermato, la stabilità; si tratta infatti di un sistema sostanzialmente proporzionale. Più in generale, ritiene grave la decisione del Presidente di procedere nelle votazioni su un tema che da oltre un mese è oggettivamente al di fuori del calendario dei lavori della Commissione. La ripresa del confronto in materia avrebbe dovuto essere sottoposta all'Ufficio di Presidenza della Commissione. Preannuncia quindi una dura opposizione della sua parte politica; non si può infatti procedere ad una revisione significativa della legge elettorale in assenza di un ampio consenso. Si tratta poi di una riforma insufficiente, che non consente la governabilità, per realizzare la quale occorrerebbe una riforma ben più coraggiosa che affidi funzioni significative al vertice dell'Esecutivo in materia di scioglimento delle Camere. Dietro la asserita esigenza di garantire la governabilità la riforma proposta dalla maggioranza persegue l'obiettivo politico di legittimare, grazie al voto disgiunto, accordi di desistenza. Preannuncia quindi il suo personale voto di astensione sulla lettera *c*) del subemendamento 1.1000/102.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4863**Art. 1.****1.2**

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 appartenenti al gruppo etnico-linguistico italiano ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, e a tale data viventi, nonché ai loro discendenti in linea retta, dal 1° gennaio 1948 anche in via materna, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1

TAROLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca» con le seguenti: «ad esclusione degli altri territori già appartenuti all'ex-Impero austro-ungarico».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812**1.1000/102**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:***«Art. 17.**

1. L'articolo 83 del Testo unico è sostituito con il seguente: «*Articolo 83 – 1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre circoscrizionali;

b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;

c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;

d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, per uno, due, tre, quattro., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;

e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera *d)*, sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un

numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera *d*), un numero di seggi pari a quello in eccesso;

f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera *c*) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45%, ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera *d*) ovvero *e*) inferiore a 346, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 346. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così ridefinito tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;

g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere *d*), *e*), *f*) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 77, lettera *a*);

h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;

i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera *h*) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le circoscrizioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell'effettuare tale operazione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

l) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere *g*), *h*) e *i*) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine procede all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione

di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere *g)*, *h)* e *i)*. Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista, sono attribuiti nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione dei seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

665^a Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre 2000.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta del relatore CARUSO, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 29 novembre.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

(3744) *SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale*

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice BONFIETTI, la quale evidenzia come il disegno di legge all'esame muova dall'esigenza di assicurare alle persone private della libertà personale sia la tutela di diritti garantiti e in quanto tali non comprimibili, sia concrete forme di legalità nei luoghi di detenzione. A tal riguardo, ricorda come da diversi mesi la Commissione abbia rivolto

l'attenzione ai numerosi problemi del mondo carcerario, intervenendo con provvedimenti strutturali sia con riferimento ai luoghi nei quali i detenuti vivono, troppo spesso inadeguati o fatiscenti, sia rispetto alla necessità di decongestionare il carcere con provvedimenti non emergenziali, come l'espulsione di detenuti extracomunitari o l'estensione di sanzioni alternative alla detenzione, sia rispetto al potenziamento degli organici del personale del corpo di polizia penitenziaria, amministrativo e trattamentale.

È necessario, pertanto, continuare nell'attività già iniziata, al fine non soltanto di migliorare il regime di vita nelle carceri, ma anche di affermare l'importanza del valore del riconoscimento dei diritti delle persone in stato di detenzione. Si tratta, in sostanza, di far crescere una cultura dei diritti delle persone private della libertà personale, alla quale il disegno di legge all'esame contribuisce comprendendo in questo ultimo concetto anche situazioni diverse dalla permanenza negli istituti di pena, che realizzano però ugualmente una restrizione della libertà personale, ad esempio nei commissariati e negli altri luoghi di trattenimento delle persone sottoposte a fermo di polizia o arrestate in fragranza.

L'istituzione del difensore civico in relazione a tutte le situazioni di privazione della libertà personale non costituisce un superamento della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, ma tende a precederla, prospettando soluzioni extragiudiziali alle domande di tutela. Ricorda, peraltro, come siano assegnati alla Commissione anche i disegni di legge nn. 4163 e 4172 che intendono estendere le garanzie giurisdizionali previste dall'articolo 69, comma 6, dell'ordinamento penitenziario a tutti i reclami dei detenuti e degli internati per atti lesivi dei loro diritti compiuti all'interno del carcere.

Il disegno di legge che istituisce il difensore civico delle persone private della libertà personale intende porsi sulla linea della concreta tutela e promozione dei diritti, non su quella della loro astratta previsione. Militano a favore di tale iniziativa legislativa anche le ripetute denunce che il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) ha fatto dopo diverse visite ispettive in gran parte delle carceri italiane, denunciando le condizioni disumane ivi riscontrate, in particolare nelle grandi città. Dopo ogni sopralluogo, il CPT redige un rapporto che viene inviato agli Stati interessati; all'interno di questi rapporti – che costituiscono un utile specchio della situazione nelle carceri e nelle stazioni di Polizia – il Comitato, che oltre alla funzione di verifica dei luoghi di detenzione ha la funzione di formulare proposte per migliorare le condizioni di detenzione, ha costantemente sollecitato i Governi a dotarsi di organi interni di controllo e di organi gestiti da soggetti effettivamente terzi rispetto all'amministrazione penitenziaria, quale appunto il difensore civico penitenziario.

Fa presente che molti Paesi europei hanno già previsto figure assimilabili ai difensori civici nazionali e si sofferma sulle previsioni contenute in tal senso negli ordinamenti austriaco, danese, finlandese ed ungherese. L'Italia non ha ancora previsto né la figura del difensore civico nazionale,

né, all'interno dell'ordinamento penitenziario, una figura indipendente dall'amministrazione della giustizia con poteri ispettivi e di prevenzione.

Il disegno di legge all'esame cerca di porre rimedio a questa seconda esigenza, muovendo anche dalle considerazioni del ruolo diverso dall'originario che ha assunto la magistratura di sorveglianza, che, anche per la cronica insufficienza degli organici, si è progressivamente allontanata dal carcere e dai suoi problemi, con la conseguente attenuazione dei suoi effettivi poteri di vigilanza.

Richiama, quindi, alcune considerazioni svolte dal dottor Alessandro Margara, già Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sul progetto di istituzione del difensore civico. Egli rilevava come, mentre la funzione di controllo all'interno del carcere operata dal magistrato si collochi all'interno del sistema, la funzione del difensore civico sia una funzione che sta fuori dal sistema e la sua attività risulta tanto più praticabile, quanto più il sistema è meno lontano dal sistema legale. Occorre, quindi, ripristinare un livello di non legalità che sia comunque fisiologico ed all'interno del quale possa correttamente operare anche il difensore civico.

Passando ai contenuti specifici del disegno di legge all'esame, nell'articolo 2 si definisce la composizione del difensore civico che è previsto come organo collegiale, composto di quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Nell'articolo 3 si stabilisce che questo organo collegiale possa avvalersi dei difensori civici regionali e delle province autonome a seguito di apposita convenzione.

L'articolo 4 fissa e prevede le funzioni e i poteri del difensore civico.

L'articolo 5 stabilisce che possono rivolgersi al difensore civico tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale.

L'articolo 6 fissa i casi nei quali il difensore civico può intervenire, su segnalazioni o d'ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute o private della libertà personale, utilizzando come parametri di riferimento la Costituzione, le Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e le leggi dello Stato.

L'articolo 7 stabilisce che il difensore civico dispone di un potere di raccomandazione e, qualora vi sia inadempienza da parte dell'autorità competente, può emanare una dichiarazione pubblica di biasimo che verrà resa pubblica tramite i *mass media*. Può altresì chiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare all'autorità competente. Qualora si riscontri un reato, ha inoltre l'obbligo di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

Nei successivi articoli sono fissate le caratteristiche dei componenti l'ufficio del difensore civico, la durata della carica, le cause di impedimento e di revoca, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio e l'indennità prevista per la funzione.

In conclusione, ritiene che il difensore civico, inteso come strumento di monitoraggio continuo sugli aspetti e sulle condizioni della vita in car-

cere, possa offrire un utile contributo per la protezione dei diritti dei detenuti, elevando così il livello di civiltà del Paese.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore PREIONI, il quale chiede in via preliminare le ragioni per le quali la Commissione abbia iniziato l'esame del disegno di legge in epigrafe a fronte della necessità di trattare altri provvedimenti più importanti ed urgenti. Nel merito, manifesta la propria contrarietà al contenuto e, prima ancora, all'impostazione di fondo del disegno di legge, che si evidenzia già dal suo titolo. In quest'ultimo si fa riferimento infatti all'istituzione del difensore civico «delle persone private della libertà personale», laddove più corretta sarebbe stata la dizione «persone detenute», atteso che la permanenza in carcere è comunque la conseguenza legittima di un ordine o provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il disegno di legge all'esame e l'istituzione del difensore civico dei detenuti sembrano, infatti, muovere da una considerazione di implicito conflitto con l'autorità giudiziaria che commina le pene e con l'amministrazione della giustizia che ne assicura l'esecuzione, istituendo una sorta di sindacato permanente sull'attività delle stesse. Peraltro, la legislazione vigente già contiene previsioni in ordine alla vigilanza sulle condizioni nelle carceri, affidandola, tra l'altro, anche ai parlamentari della Repubblica, che sono legittimati a svolgere in qualsiasi momento visite negli istituti di pena.

Evidenzia, inoltre, una lacuna del testo all'esame, laddove non prevede espressamente l'incompatibilità fra l'incarico di difensore civico e lo svolgimento del mandato parlamentare.

Ribadisce in conclusione la propria contrarietà al disegno di legge e ne raccomanda la reiezione.

Il presidente PINTO, riferendosi alla domanda avanzata dal senatore Preioni ad inizio del suo intervento, sottolinea come il disegno di legge in titolo all'ordine del giorno si inquadri nel più generale contesto dei numerosi provvedimenti in materia penitenziaria che la Commissione ha già licenziato o ha ancora all'esame.

Il senatore GRECO non condivide l'iniziativa assunta con la presentazione del disegno di legge e ritiene che già siano all'esame del Parlamento provvedimenti di carattere strutturale che possono più incisivamente contribuire ad un miglioramento della situazione carceraria e delle condizioni di vita delle persone detenute.

Non può poi non richiamarsi l'attenzione sul fatto che l'impostazione ispiratrice del disegno di legge n. 3744 implica altresì profili di possibile conflittualità, se valutata dal punto di vista del personale di polizia penitenziaria, mentre gli aspetti problematici in merito ai quali viene sottolineata la necessità di interventi più efficaci rientrano già nelle competenze di strutture amministrative esistenti, quali in particolare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la magistratura di sorveglianza.

Il senatore Antonino CARUSO, pur non potendo escludere che la materia oggetto del disegno di legge in titolo possa richiedere un intervento legislativo, sottolinea però come tale provvedimento comporti il rischio di una possibile delegittimazione di altri soggetti istituzionali, fra cui, in primo luogo, le figure di difensore civico già previste dall'ordinamento vigente.

Con specifico riferimento ai contenuti del disegno di legge, richiama poi criticamente l'attenzione sul carattere di assoluta ovvietà delle previsioni di cui all'articolo 6. Giudica invece inopportuno il meccanismo sanzionatorio previsto nel comma 5 dell'articolo 7, laddove si dispone che – in caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato - il difensore civico delle persone private della libertà personale emani una dichiarazione pubblica di biasimo che verrebbe pubblicizzata attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Si tratterebbe di una vera e propria «berlina massmediatica» che non può non destare forti riserve. Ritiene poi una banale ovvietà il contenuto del successivo articolo 8.

Il senatore CALLEGARO non riesce a comprendere quali siano le ragioni che rendono necessario o urgente l'esame del disegno di legge in titolo che giudica, nel merito, non condivisibile innanzitutto in quanto la sua impostazione riflette una marcata sfiducia nei confronti di tutti i soggetti istituzionalmente a contatto con le persone detenute, dalle forze di polizia, agli avvocati, ai magistrati.

Ulteriori perplessità suscita poi il fatto che la nuova figura istituzionale verrebbe, in concreto, investita di poteri che avrebbero esclusivamente carattere raccomandatorio, mentre sotto un diverso profilo – con specifico riferimento all'articolo 4 comma 1 – appare eccessivamente generico il riferimento ai componenti dell'ufficio del difensore civico per individuare i soggetti che avrebbero diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di detenzione per immigrati, le caserme dei carabinieri e della guardia di finanza e i commissariati di sicurezza, ove si trovino camere di sicurezza.

Il senatore SENESE ritiene che il disegno di legge in titolo evochi problemi di indubbia gravità e che di ciò si possa avere una significativa conferma nella lettura dei rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura che ha in più di una occasione sottolineato la difficile situazione delle carceri italiane.

Osserva inoltre come il disegno di legge non rappresenti una manifestazione di sfiducia nei confronti delle istituzioni che si occupano del carcere, ma nasca piuttosto dalla consapevolezza di come l'attuale quadro normativo non riesca a fornire una risposta soddisfacente alle problematiche in questione.

Ciò premesso, è però da verificare se gli strumenti suggeriti dal disegno di legge in esame siano effettivamente in grado di contribuire ad un miglioramento della situazione penitenziaria o se non sia invece necessa-

rio operare su versanti diversi. In primo luogo vanno richiamate in questa sede le perplessità che da più parti sono state sollevate in merito ad un eccessivo ricorso allo strumento delle autorità amministrative indipendenti, dovendosi poi contestualmente sottolineare il fatto che la vigilanza sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena, nonché la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità alle norme di legge, rientrano nelle competenze della magistratura di sorveglianza. Riprendendo poi alcune considerazioni svolte dalla relatrice, evidenzia il fondamentale rilievo che possono avere, per le finalità qui considerate, i provvedimenti di carattere strutturale già all'esame del Parlamento come, in particolare, quelli relativi all'incremento del ruolo organico della magistratura e all'edilizia ed al personale dell'amministrazione penitenziaria. Da un diverso punto di vista, nulla esclude infine che l'elenco dei soggetti che possono visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, possa essere utilmente integrato dal legislatore inserendovi il riferimento anche alla figura del difensore civico come prevista dalle norme vigenti, mentre, per quanto riguarda la situazione di coloro che vengono temporaneamente ristretti presso le caserme della guardia di finanza o dei carabinieri ovvero presso i Commissariati di pubblica sicurezza, sarebbe senza altro possibile, ai fini di un maggior controllo su tali situazioni, valorizzare il ruolo e le funzioni del pubblico ministero.

In conclusione, nei termini in cui viene proposto, il disegno di legge in titolo ha senz'altro il merito di richiamare l'attenzione su un problema certamente grave e reale, ma non indica gli strumenti efficaci per contribuire alla soluzione del medesimo.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

410^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Il presidente GUERZONI fa presente che in mattinata si sono svolte le audizioni dell'Ascotributi, dell'Anutel e dei sindacati dei lavoratori delle esattorie e dei concessionari della riscossione, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Egli preannuncia pertanto la distribuzione ai Commissari dei documenti consegnati dai soggetti auditi.

In relazione a tale puntualizzazione, il senatore ALBERTINI si riserva di intervenire in discussione generale, dopo aver visionato i citati documenti.

Interviene il senatore D'ALÌ a giudizio del quale un bilancio della riforma del sistema della riscossione non può che far emergere la sostanziale inadeguatezza della riforma stessa, soprattutto per ciò che concerne l'equilibrio finanziario delle imprese concessionarie della riscossione. Dall'analisi degli effetti della normativa, infatti, emerge la difficoltà degli imprenditori del settore di affrontare i costi ingenerati dal nuovo sistema, di

talché appare lecito chiedersi se l'intento del Governo non fosse, all'atto del varo della legge di delega, lo smantellamento del sistema previgente ovvero la sostituzione dei soggetti che tradizionalmente hanno operato nel settore della riscossione con altre figure imprenditoriali. Naturalmente, un tale orientamento avrebbe dovuto essere reso esplicito, mentre invece gli obiettivi sostenuti dal Governo apparivano essere ben diversi. La situazione attuale mostra che non è stato realizzato alcun recupero in termini di maggior gettito; inoltre i concessionari della riscossione lamentano l'ineadeguatezza dei compensi ad essi assegnati, mentre si profila concretamente il rischio di riduzione dei livelli occupazionali nel settore. In altre parole, sono confermate pienamente le preoccupazioni espresse dalla propria parte politica in sede di esame della legge di delega. Egli sollecita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a prendere in considerazione alcune osservazioni caldegiate dalle imprese che operano nel settore della riscossione, sgombrando quindi il campo dall'ipotesi che uno degli obiettivi del Governo consista nel superamento dell'attuale sistema fondato sulla attività dei concessionari della riscossione.

Il senatore BONAVITA si sofferma, in particolare, a commentare i risvolti della riforma del sistema di riscossione per ciò che concerne l'esazione dei tributi locali, sottolineando la differenza tra l'attuale condizione di mercato offerta agli enti locali, soprattutto di piccola dimensione, e la situazione di sostanziale monopolio esistente prima della riforma. Se si assume come punto di vista l'autonomia finanziaria degli enti locali, emerge pienamente l'importanza della riforma in atto, pur nella consapevolezza che il nuovo sistema potrà accrescere i costi a carico delle concessionarie della riscossione tanto da comportare il rischio – da scongiurare – di una riduzione dei livelli occupazionali. Purtuttavia, egli ribadisce il favore per il percorso intrapreso, dichiarandosi convinto che i numerosi aspetti positivi della riforma potranno creare quelle condizioni di mercato tali da assicurare anche il raggiungimento dell'obiettivo della piena autonomia finanziaria degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

480^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***OSSICINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BEVILACQUA sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 4864, recante norme relative all'iscrizione ai corsi universitari, già approvato dalla Camera dei deputati.

Si associano i senatori ASCIUTTI, DONISE, BRIGNONE e MONTICONE.

Prende atto il presidente BISCARDI, il quale si impegna a rappresentare la questione nel prossimo Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi dedicato alla programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4482) FLORINO ed altri. – Inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali ed aumento del contributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 giugno 2000, nel corso della quale – ricorda il relatore MONTI-

CONE – la Presidenza della Commissione lo aveva invitato a riformulare il testo e a sottoporlo alla Commissione. Già nella sua relazione introduttiva e, indi, nel corso del successivo dibattito era infatti emersa l'ambivalenza del provvedimento in questione che, da un lato, dispone l'inquadramento in ruolo del personale laico già in servizio presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali (con oneri evidentemente a carico dell'Amministrazione competente) e, dall'altro, prevede un aumento del contributo annuale dello Stato in favore di detto personale. Dovendo pertanto optare per una delle due vie indicate dal provvedimento, egli ha ritenuto di limitarne la portata all'aumento del contributo annuale a carico dello Stato, che senz'altro risulta meno complesso rispetto all'inquadramento in ruolo di personale precario. In tal senso, ha predisposto una bozza di testo (pubblicata in allegato al resoconto), che illustra alla Commissione, sottolineandone l'intento di equiparare il trattamento economico del personale in questione a quello del personale dello Stato incaricato delle medesime funzioni. Osserva tuttavia che, al momento, il testo è privo di copertura finanziaria anche perché il disegno di legge originario non recava alcuna indicazione al riguardo. Stante l'imminente inizio della sessione di bilancio, nella piena consapevolezza dell'esigenza di assicurare al predetto personale un giusto miglioramento economico, egli si impegna pertanto a presentare idonee proposte emendative al disegno di legge finanziaria che assicurino al provvedimento la necessaria copertura, augurandosi che possano incontrare l'avviso favorevole del Governo.

Il senatore BEVILACQUA si rammarica per la scelta, operata dal relatore, di non dare seguito all'inquadramento del personale, originariamente previsto dal disegno di legge in esame. Lo sollecita pertanto ad esprimersi in ordine al trattamento giuridico che egli intende assicurare al personale stesso.

Il relatore MONTICONE chiarisce che, a suo giudizio, la soluzione prefigurata con il testo da lui proposto è da intendersi a carattere transitorio. Del resto, l'inquadramento del personale nei ruoli dell'amministrazione dello Stato – se non appare ipotizzabile nel contesto vigente – può ben essere un traguardo successivo, verso il quale compiere un primo passo attraverso l'equiparazione del trattamento economico del personale in questione rispetto a quello di analogo personale già in servizio presso lo Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(545) LORENZI ed altri. – Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì

(711) UCCHIELLI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243

(4221) BO ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243

(4825) Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 26 ottobre 2000.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda che, sul provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati (assunto a base dell'esame), la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, atteso che ad esso corrisponde un'apposita finalizzazione presente nella legge finanziaria per il 2000. L'*iter* del disegno di legge non si è tuttavia ancora concluso dal momento che ad esso sono stati presentati alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della suddetta seduta del 26 ottobre), su cui la Commissione bilancio ha invece rinviato l'espressione del parere. In considerazione del fatto che domani pomeriggio alle ore 15,30 avrà inizio, con le comunicazioni del Presidente del Senato, la sessione di bilancio, esprime pertanto l'auspicio che – qualora entro domani mattina non sia pervenuto il parere della Commissione bilancio – detti emendamenti siano ritirati onde consentire la sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 4825.

Il senatore BEVILACQUA sottolinea l'irritualità della richiesta avanzata dal Sottosegretario.

Anche il senatore LORENZI si rammarica per tale richiesta. Tuttavia, dal momento che l'emendamento da lui presentato (2.0.1) non era comunque sufficiente a corrispondere pienamente alle esigenze della sede decentrata di Mondovì del Politecnico di Torino, manifesta fin d'ora disponibilità a ritirarlo a fronte dell'impegno del Governo e della maggioranza a sostenere analoga iniziativa che egli si farà carico di presentare al disegno di legge finanziaria, in termini più confacenti rispetto alle effettive necessità locali. Pur in tale prospettiva, non può peraltro non dolersi per la disgiunzione della problematica relativa a Mondovì da quella di Urbino.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4047) BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali

(4110) BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 9 novembre 2000.

Il presidente OSSICINI avverte che, essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, si può procedere all'esame dell'articolato – nel testo unificato predisposto dal relatore – e dei relativi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto). Invita pertanto i presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 1 ad illustrarli.

Il senatore BRIGNONE illustra congiuntamente tutti gli emendamenti da lui presentati, richiamandosi anzitutto alle recenti modifiche introdotte nell'ordinamento che hanno determinato alcune sperequazioni nell'ambito dei Conservatori di musica. Osserva altresì che il provvedimento, nella stesura originaria, recava oneri per 1,7 miliardi. L'emendamento di copertura presentato dal relatore (2.2) quantifica invece l'onere in 3,9 miliardi, disponendone nel contempo lo slittamento al triennio 2001-2003. Non può tuttavia non rilevarsi che nel 2001 si terranno le elezioni politiche e quindi l'onere del provvedimento, peraltro raddoppiato nell'ammontare, sarà addossato al prossimo Governo. Quanto infine all'entità dell'incremento previsto, egli rileva criticamente che esso consegue ad un'ardita equiparazione del personale in questione al personale docente universitario.

In una breve interruzione, il sottosegretario GUERZONI precisa che l'equiparazione opera nei confronti del personale docente dei Conservatori e non di quello universitario.

Il senatore BRIGNONE conclude l'illustrazione dei propri emendamenti sottolineando che l'incremento stipendiale previsto determina comunque un'accentuazione della sperequazione rispetto al personale docente scolastico, tanto più criticabile in considerazione dell'esiguo impegno orario dei collaboratori al pianoforte.

Il relatore BISCARDI illustra gli emendamenti 1.1 (che suggerisce una migliore definizione del personale in questione), 1.2 (teso a raccordare il testo con la normativa prevista dalla legge n. 508 del 1999, di riforma delle Accademie e dei Conservatori) e 1.20 nuovissimo testo (all'approvazione del quale la Commissione bilancio ha condizionato il proprio nulla osta sul provvedimento e del quale egli modifica il secondo periodo onde corrispondere alle indicazioni della stessa Commissione bilancio. Presenta pertanto l'emendamento 1.20 ulteriore nuovo testo).

Il senatore BEVILACQUA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 1.5, 1.4, 1.3 e 1.12, soffermandosi in particolare su quest'ultimo (che peraltro manifesta disponibilità a ritirare in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e sulla problematica ad esso sottesa relativa all'inquadramento degli assistenti delle Accademie di belle arti.

Sugli emendamenti all'articolo 1 si esprime il relatore BISCARDI, il quale manifesta anzitutto contrarietà all'1.9, su cui anche la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, ricorda del resto al proponente, senatore Brignone, che le doglianze relative alla differente retribuzione del personale docente scolastico rispetto a quello dei Conservatori sono pretestuose a seguito della approvazione a larga maggioranza della legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori. Invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.6 e 1.5, atteso che l'emendamento 1.2 da lui presentato corrisponde alla medesima esigenza di raccordo con la legge n. 508. Invita altresì al ritiro degli emendamenti 1.7, 1.10 e 1.4, convenendo tuttavia sull'opportunità di individuare – eventualmente in sede di coordinamento – una formulazione meno impegnativa per il secondo periodo del comma 2.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.11 e 1.12, su cui la Commissione bilancio ha espresso avviso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto infine agli emendamenti 1.8 e 1.3, osserva che essi sarebbero preclusi in caso di approvazione del suo emendamento 1.20 (ulteriore nuovo testo), del quale raccomanda l'accoglimento.

Sugli emendamenti all'articolo 1 si esprime altresì il sottosegretario GUERZONI, il quale si associa al parere contrario del relatore sugli emendamenti che hanno registrato l'avviso contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (1.9, 1.11 e 1.12). Quanto all'1.1, si rimette invece alla Commissione. Osserva poi che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, nel testo del relatore, appare senz'altro incongruo. Non giudica tuttavia positivamente né gli emendamenti 1.6 e 1.5 (interamente soppressivi), né l'1.2, che affida alla competenza regolamentare del Governo la definizione di una normativa di dettaglio in realtà estranea al disposto del richiamato articolo 2, comma 7, della legge n. 508. Suggestisce pertanto al relatore di riformulare l'emendamento 1.2, facendo riferimento al carattere generale dei regolamenti previsti dal predetto articolo 2, comma 7.

Conviene il relatore BISCARDI, il quale presenta conseguentemente l'emendamento 1.2 (nuovo testo).

Il sottosegretario GUERZONI esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.10 (invitando il presentatore a ritirare l'1.4), nonché sull'1.20 (ulteriore nuovo testo).

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 1.9 è posto ai voti e respinto.

Prima di dichiarare il suo voto sull'emendamento 1.1, il senatore BRIGNONE chiede al relatore di chiarire se la nuova dizione proposta rappresenta il riconoscimento di una funzione già svolta ovvero sottintende l'attribuzione di nuove competenze.

Il relatore BISCARDI precisa che l'emendamento suggerisce solo una dizione migliore e ricorda che le modalità di organizzazione della cattedra sono comunque rimesse alla contrattazione collettiva, sulla base di criteri generali stabiliti con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il senatore BRIGNONE giudica insufficienti le precisazioni del relatore. Ritene infatti che, qualora la nuova dizione implicasse l'attribuzione di nuove competenze, ciò non potrebbe avvenire *ope legis*, bensì solo previo superamento di una verifica di idoneità. Per motivi di coscienza, preannuncia pertanto voto contrario sull'emendamento.

Il senatore LORENZI dichiara invece la propria astensione, atteso che la nuova dizione proposta gli appare confusa e tale da sminuire il significato prestigioso del termine «maestro».

Anche il senatore MONTICONE ritiene preferibile la dizione «maestro accompagnatore al pianoforte», originariamente prevista nel testo del relatore.

Il senatore ASCIUTTI suggerisce al relatore di ritirare l'emendamento 1.1, onde evitare difficoltà nella fase applicativa della legge. Ricorda altresì l'esistenza di problematiche analoghe, come quella relativa agli assistenti delle Accademie di belle arti, ed invita a non provocare discriminazioni.

Il senatore BEVILACQUA giudica non condivisibili le argomentazioni di ordine morale addotte dal senatore Brignone per giustificare la sua opposizione all'emendamento.

Il senatore BRIGNONE replica brevemente che le buone ragioni possono restare talvolta soccombenti, come è accaduto da ultimo con l'approvazione in Commissione del disegno di legge recante un finanziamento straordinario al Teatro dell'Opera di Roma, cui egli solo si è opposto.

Il senatore BEVILACQUA conclude il proprio intervento sollecitando a sua volta il relatore a fornire maggiori delucidazioni in ordine alla modifica proposta con l'emendamento 1.1.

Il relatore BISCARDI ribadisce che l'emendamento era volto esclusivamente a migliorare lessicalmente il testo. Tuttavia, in considerazione delle perplessità manifestate, lo ritira, pur rimanendo convinto che la di-

zione proposta corrispondeva in modo migliore alle finalità del provvedimento.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 1.6.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.5; aderisce inoltre agli emendamenti 1.7 e 1.10, ritirando l'1.4.

Con separate votazioni, la Commissione approva poi gli emendamenti 1.2 (nuovo testo) e 1.7 (identico all'1.10), respinge l'1.11 ed approva l'1.20 (ulteriore nuovo testo), con conseguente preclusione dell'1.8 (identico all'1.3).

Il senatore ASCIUTTI conferma di ritirare l'emendamento 1.12.

Previe dichiarazioni di astensione del senatore BEVILACQUA a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, di voto favorevole (motivato dall'accoglimento degli emendamenti da lui presentati) del senatore ASCIUTTI a nome del Gruppo Forza Italia e di voto contrario del senatore BRIGNONE, la Commissione accoglie infine l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore BISCARDI ritira l'emendamento 2.1 e dà per illustrato il 2.2 (nuovo testo), su cui il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole.

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori ASCIUTTI e BEVILACQUA, rispettivamente a nome del Gruppo Forza Italia e del Gruppo Alleanza Nazionale, e di voto contrario del senatore BRIGNONE, la Commissione approva l'emendamento 2.2 (nuovo testo). Approva altresì l'articolo 2, come modificato.

Concluso l'esame degli emendamenti, la Commissione conferisce infine – previe dichiarazioni di astensione dei senatori BEVILACQUA e ASCIUTTI (rispettivamente a nome del Gruppo Alleanza Nazionale e del Gruppo Forza Italia) e del senatore BRIGNONE – mandato al relatore Biscardi di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato da lui predisposto per i provvedimenti in titolo, come modificato dagli emendamenti approvati.

IN SEDE CONSULTIVA

(4851) *Deputati DE BIASIO ed altri: Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico culturale e ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio. Questione di competenza)

Riferisce alla Commissione il relatore PAPPALARDO, il quale ricorda che il disegno di legge in esame, di iniziativa parlamentare e già approvato dalla Camera dei deputati, mira essenzialmente a consentire l'attuazione di progetti predisposti nel quadro della legge 7 agosto 1997, n. 270 (cosiddetta del Giubileo fuori del Lazio) ma non finanziati ai sensi della legge stessa. Il relatore illustra quindi i settori di intervento considerati all'articolo 3 (il restauro e il risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico, il ripristino e il recupero di tratti originari di antichi tracciati, la realizzazione o il miglioramento della ricettività a medio e basso costo) facendo presente che la Commissione è attualmente chiamata ad esprimere solo un parere alla 13^a Commissione permanente, cui il disegno di legge è stato assegnato in sede referente. Il relatore esprime forte perplessità al riguardo, osservando che l'assegnazione a suo tempo disposta alla Camera dei deputati a favore dell'VIII Commissione si giustificava alla luce della competenza di quest'ultima, tale da ricomprendere i lavori pubblici, e del fatto che gli interventi giubilari sono stati gestiti dal Ministero dei lavori pubblici. Alla luce peraltro della diversa articolazione delle competenze delle Commissioni permanenti del Senato, nonché del contenuto concretamente assunto dal disegno di legge quale approvato dall'altro ramo del Parlamento, egli propone che la 7^a Commissione sollevi la questione di competenza, nel senso di rivendicare a sé la competenza primaria all'esame del disegno di legge.

Il senatore MONTICONE esprime pieno consenso sulla proposta del relatore. Nell'occasione segnala l'opportunità di adottare analoga deliberazione - ovvero chiedere un'assegnazione congiunta - per il disegno di legge n. 3866, relativo al servizio di psicologia scolastica, attualmente assegnato alla Commissione speciale in materia di infanzia in sede referente. Tale disegno di legge, infatti, investe direttamente e in termini penetranti l'ordinamento scolastico.

Il senatore ASCIUTTI si associa tanto alla proposta del relatore quanto all'indicazione del senatore Monticone: dalla sua partecipazione a talune sedute della Commissione speciale in materia di infanzia ha infatti ricavato la convinzione che sarebbe prezioso, per il miglior *iter* di quel disegno di legge, il coinvolgimento della Commissione istruzione.

Anche il senatore LORENZI interviene per esprimere pieno accordo sulla proposta del relatore, nonché sull'indicazione del senatore Monticone

e sottolinea l'importanza della materia trattata, cogliendo l'occasione delle celebrazioni per la Convenzione per i diritti del fanciullo.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di sollevare la questione di competenza per il disegno di legge n. 4851; infine il presidente OSSICINI – preso atto della sussistenza di unanime consenso anche sull'indicazione espressa dal senatore Monticone – rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,55.

**TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4482**

**Aumento del contributo annuo a carico dello Stato in favore del
personale laico in servizio presso le biblioteche pubbliche statali
annesse ai monumenti nazionali**

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 2 ottobre 1980, n. 803, come modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 320 è elevata a lire 2 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 4047 E 4110**

**«Istituzione della cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte
e docente di repertorio vocale nei Conservatori»**

Art. 1.

1.9

BRIGNONE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei Conservatori di musica è istituita la cattedra di docente di repertorio vocale e di strumentazione.

1-bis. Alla cattedra di cui al comma 1 possono accedere, previo superamento di un concorso riservato per titoli ed esami, gli accompagnatori al pianoforte».

1.1

BISCARDI, *relatore*

Al comma 1, e ovunque altro ricorrano nel testo, sostituire le parole: «maestro accompagnatore al pianoforte» con le seguenti: «maestro collaboratore al pianoforte».

1.6

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.2BISCARDI, *relatore*

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Con regolamento emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» con le seguenti: «Con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,».

1.2 (nuovo testo)BISCARDI, *relatore*

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono definiti i criteri generali per l'insegnamento attinente alla cattedra di cui al comma 1».

1.7

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «la quale prevede» fino alla fine del comma.

1.10

BRIGNONE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «la quale prevede» fino alla fine del comma.

1.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «la quale prevede» con le seguenti: «la quale dovrà prevedere».

1.11

BRIGNONE

Sopprimere il comma 3.

1.20 (nuovissimo testo)BISCARDI, *relatore*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le cattedre di cui la comma 1 sono istituite in numero pari a quello degli accompagnatori al pianoforte, inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i quali ne assumono la titolarità. Per le eventuali ulteriori esigenze didattiche, restano ferme le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999».

1.20 (ulteriore nuovo testo)BISCARDI, *relatore*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le cattedre di cui la comma 1 sono istituite in numero pari a quello degli accompagnatori al pianoforte, inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i quali ne assumono la titolarità. Resta fermo quanto previsto dal predetto articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999».

1.8

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le procedure di reclutamento del personale sono stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

1.3

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le procedure di reclutamento del personale sono stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

1.12

ASCIUTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli assistenti delle Accademie di belle arti assumono la qualifica di 'associati alla cattedrà transitando nell'attuale livello dei docenti titolari delle Accademie e dei Conservatori di musica».

Art. 2.**2.1**BISCARDI, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «valutato in lire 1.700 milioni annui a decorrere dall'anno 2000» con le seguenti: «valutato in lire 3.865 milioni annui a decorrere dall'anno 2001», le parole: «ai fini del bilancio triennale 2000-2002» con le parole: «ai fini del bilancio triennale 2001-2003» e le parole: «per l'anno finanziario 2000» con le parole: «per l'anno finanziario 2001».

2.2 (nuovo testo)BISCARDI, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «valutato in lire 1.700 milioni annui a decorrere dall'anno 2000» con le seguenti: «valutato in lire 3.976 milioni annui a decorrere dall'anno 2001», le parole: «ai fini del bilancio triennale 2000-2002» con le parole: «ai fini del bilancio triennale 2001-2003», le parole: «per l'anno finanziario 2000» con le parole: «per l'anno finanziario 2001» e le parole: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

415^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vita e Lauria.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Convenuto di accantonare gli articoli 9 e 10, la Commissione passa all'esame dell'emendamento del Governo 11.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 11 e dei relativi subemendamenti.

Dopo una breve illustrazione dei subemendamenti in questione da parte dei rispettivi presentatori, il presidente PETRUCCIOLI fa presente che a suo giudizio tutte le proposte di modifica sono degne di considerazione perché dirette ad una maggiore tutela dei minori. Poiché però il testo proposto dal Governo appare sufficientemente equilibrato ed esaustivo dell'esigenza predetta, si dichiara tendenzialmente contrario ai subemendamenti, salvo valutare l'opportunità di inserire modifiche di carattere marginale. Si associa il sottosegretario VITA, che aggiunge che il testo proposto dal Governo è stato concordato anche in sede europea.

Si passa alle votazioni.

Il senatore BALDINI, accogliendo un suggerimento del presidente Petruccioli, ritira il subemendamento 11.1000/1, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«0/1138/1/8

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché la pubblicità televisiva e le televendite rispettino i seguenti criteri a tutela dei minori:

a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose».

L'ordine del giorno in questione viene accolto, con il parere favorevole del sottosegretario Vita, da parte della Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Successivamente il senatore BALDINI ritira il subemendamento 11.1000/2.

Con il parere favorevole del presidente PETRUCCIOLI e del sottosegretario VITA, viene poi approvato il subemendamento 11.1000/3.

Il presidente PETRUCCIOLI fa propri e successivamente ritira i subemendamenti 11.1000/4 e 11.1000/5.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti i subemendamenti 11.1000/6, 11.1000/7 e 11.1000/8, mentre il senatore VERALDI ritira il subemendamento 11.1000/9. Anche il subemendamento 11.1000/10, fatto proprio dal Presidente, viene ritirato.

Viene approvato il subemendamento 11.1000/11.

I subemendamenti 11.1000/12 e 11.1000/13 sono fatti propri dal PRESIDENTE e ritirati.

Il senatore BALDINI ritira poi i subemendamenti 11.1000/14 e 11.1000/16, mentre l'11.1000/15 viene respinto.

Il subemendamento 11.1000/17 risulta accolto, mentre l'11.1000/18, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BOSI, viene respinto.

Sul subemendamento 11.1000/19 intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori BALDINI e BOSI e contraria i senatori FALOMI e PAPINI.

Posto ai voti, il subemendamento in questione è respinto.

Vengono poi dichiarati preclusi i subemendamenti 11.1000/20 e 11.1000/22 mentre il subemendamento 11.1000/21 viene ritirato dal senatore BALDINI.

Il PRESIDENTE fa propri e ritira i subemendamenti 11.1000/23, 11.1000/24 e 11.1000/25.

Con separate votazioni sono approvati i subemendamenti 11.1000/26, 11.1000/27 e 11.1000/28 (previa soppressione dal testo della parola «sostegni»).

Sono poi dichiarati decaduti per assenza del presentatore i subemendamenti 11.1000/29 e 11.1000/30, mentre l'11.1000/31 viene ritirato dal senatore BALDINI.

Su invito del sottosegretario LAURIA, il senatore VERALDI riformula poi il subemendamento 11.1000/32 nel senso di aggiungere, al comma 2, dopo la lettera d), le seguenti: «d-bis). inserire il rispetto dei codici di autoregolamentazione tra gli obblighi dei concessionari, dei licenziatari o degli autorizzati per la radiodiffusione televisiva; d-ter). stabilire specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di *spot* pubblicitarie durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali».

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO 11.1000 ALL'ARTICOLO 11 DEL
TESTO ADOTTATO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138 E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

Art. 11.

11.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Tutela dei minori)

1. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto o che, comunque:

- a)* possano nuocere al predetto sviluppo psichico, fisico o morale;
- b)* contengano scene di violenza gratuita oppure insistita oppure efferata oppure pornografiche;
- c)* contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo, secondo i seguenti criteri direttivi:

- a)* riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente di cui al comma 1, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate ai minori;
- b)* previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele;

d) conferimento all'Autorità delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria, senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica;

e) definizione delle procedure di controllo.

3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di quelle adottate ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

11.1000/1

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, sostituire le parole da: «è riconosciuto il diritto» sino alla fine del comma 3 come segue: «la pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

2. Le televendite devono rispettare i requisiti di cui al precedente comma e non devono inoltre esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi».

11.1000/2

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «il diritto» con le seguenti: «l'interesse». Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: «diritto» con la seguente: «interesse».

11.1000/3

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 1, dopo le parole: «di produzioni e di programmi» aggiungere le seguenti: «radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali».

11.1000/4

CASTELLI

All'emendamento 11.1000, al comma 1, dopo la parola: «ledere» inserire le seguenti: «in qualsiasi misura».

11.1000/5

CASTELLI

All'emendamento 11.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere dalla parola: «gratuite» fino alla parola: «pornografiche».

11.1000/6

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, sopprimere il comma 2.

11.1000/7

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'Autorità è delegata ad emanare, d'intesa con il Ministro e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente ad oggetto la tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo secondo i seguenti criteri direttivi».

Conseguentemente alla lettera d) sono abrogate le parole: «con riferimento all'Autorità delle».

11.1000/8

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «d'intesa con l'Autorità e acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

11.1000/9

ERROI, VERALDI, RESCAGLIO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo le parole: «competenti Commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «nonché la Commissione bicamerale per l'infanzia e la Commissione speciale per l'infanzia del Senato della Repubblica».

11.1000/10

SEMENZATO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «e la Commissione parlamentare per l'infanzia».

11.1000/11

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo le parole: «nel mezzo radiotelevisivo» inserire le seguenti: «fondata sulla adozione della normativa europea in materia e».

11.1000/12

SEMENZATO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo le parole: «mezzo radiotelevisivo» aggiungere le seguenti: «, recependo il codice di autoregolamentazione dei rapporti tra Tv e minori (DPCM 29 aprile 1998),».

11.1000/13

CASTELLI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo la parola: «radiotelevisivo» inserire le seguenti: «in applicazione della direttiva 97/36/CE».

11.1000/14

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «del diritto» con le seguenti: «dell'interesse».

11.1000/15

ERROI, VERALDI, RESCAGLIO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «anche nelle fasce orarie di trasmissione» con le seguenti: «in tutte le fasce orarie di trasmissione», e, dopo la parola: «trasmissione» aggiungere le parole: «comprese anche quelle».

11.1000/16

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «anche nelle fasce orarie di trasmissioni non specificatamente dedicate ai minori» con le seguenti: «con particolare riferimento alle fasce orarie di trasmissioni specificatamente dedicate ai minori».

11.1000/17

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla fine della lettera a), inserire le seguenti parole: «anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione».

11.1000/18

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla fine della lettera a), inserire le seguenti parole: «con particolare riferimento alla programmazione del Servizio Pubblico radiotelevisivo».

11.1000/19

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di una fascia oraria esclusivamente dedicata ai minori di almeno 3 ore al giorno sulla emittente di servizio pubblico di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997».

11.1000/20

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) adozione della normativa europea in materia».

11.1000/21

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla fine della lettera b), inserire le seguenti parole: «introducendo l'eliminazione di qualsiasi forma di pubblicità dalle trasmissioni dedicate ai minori e diffuse dalle reti del Servizio Pubblico radiotelevisivo».

11.1000/22

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla fine della lettera b), inserire le seguenti parole: «fondata sulla normativa dell'Unione Europea in materia».

11.1000/23

SEMENZATO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla fine della lettera b), aggiungere le seguenti parole: «che preveda tra l'altro, il divieto di pubblicità durante le trasmissioni di cartoni animati; il divieto di telepromozioni presentate dal medesimo conduttore della trasmissione in cui il messaggio è inserito; norme per evitare che la pubblicità abusi dell'inesperienza, suggestionabilità e credulità dei minori».

11.1000/24

SEMENZATO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che prevede il divieto di telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni».

11.1000/25

SEMENZATO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «contenente tra l'altro l'unicità per tutto il sistema radiotelevisivo dei marchi visivi e sonori atti a garantire il discernimento del messaggio pubblicitario anche per le fasce della prima infanzia».

11.1000/26

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori».

11.1000/27

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo utilizzando a tal fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi».

11.1000/28

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla fine della lettera c), inserire le seguenti parole: «introducendo misure e sostegni per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità».

11.1000/29

SEMENZATO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla fine della lettera c), aggiungere le seguenti parole: «che preveda, tra l'altro, il divieto tra le ore sei e le ore ventuno di messaggi promozionali di trasmissioni riservate a pubblico maggiore di 14 anni o comunque suscettibili di turbare i minori».

11.1000/30

SEMENZATO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, lettera d), dopo la parola: «materia» aggiungere le seguenti: «di monitoraggio.».

11.1000/31

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, alla lettera d), abrogare le seguenti parole: «e regolamentazione secondaria.».

11.1000/32

VERALDI, ERROI, RESCAGLIO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) inserire il rispetto dei codici e delle carte simili, compreso il codice di autodisciplina pubblicitaria, fra le condizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni televisive;

d-ter) stabilire che ogni convenzione, licenza e autorizzazione radiotelevisiva e quelle per l'esercizio di attività Internet e multimediali, nonché il contratto di servizio Stato-Rai, contengono uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di spot pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia;».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

387^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1910) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente BUCCI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANFREDI, prendendo la parola anche in qualità di primo firmatario del disegno di legge in titolo, ringrazia la Commissione per aver preso in considerazione il provvedimento, da lui presentato all'inizio della legislatura. Si sofferma quindi sulle finalità del provvedimento, attinenti all'obiettivo di realizzare l'indispensabile accorpamento fondiario delle proprietà collocate in zone montane, dando concrete risposte al problema del declino dell'economia montana. In particolare, precisa che il provvedimento si ispira all'istituto del cosiddetto maso chiuso altoatesino, alla luce dell'esigenza di consentire la ricomposizione, anche in altre zone montane, di aziende agricole montane con un'estensione sufficiente a garantire adeguate condizioni di vita ad un nucleo familiare. Sottolinea in particolare come (diversamente dall'economia montana altoatesina) in altre zone montane, in particolare quelle oltre i 2000 metri, è opportuno contrastare i fenomeni del declino dell'economia montana e dello spopolamento, che ha negativi effetti anche in termini di cura dell'assetto territoriale, ambientale e paesistico di tali zone – come dimostrano i recenti

gravi fenomeni alluvionali al Nord – attraverso la previsione di strumenti normativi, che contrastino la frantumazione della proprietà fondiaria montana.

Nel rilevare come non possono essere considerati interventi adeguati per la montagna i contributi erogati anche dal bilancio comunitario per alcuni tipi di coltivazioni (per esempio i girasoli), ricorda che l'approvazione del provvedimento in titolo potrebbe, a suo avviso, attribuire maggiore efficacia ed effettività alla stessa legge n. 97 del 1994, sulla montagna (che il provvedimento intende appunto modificare), dimostratasi finora solo un catalogo di «buone intenzioni». Nel rilevare che andrà sicuramente presa in considerazione l'esigenza di definire una superficie massima da considerare adeguata per il sostentamento di un nucleo familiare (proprio secondo la filosofia del maso chiuso), il senatore Manfredi sottolinea che il provvedimento prevede sia l'erogazione di adeguate agevolazioni di tipo fiscale (esenzione dall'imposta di registro o di altro genere) e creditizie (accensione di mutui a tasso agevolato), come pure la previsione di adeguati indennizzi ai coeredi per mantenere un'adeguata estensione delle proprietà fondiarie montane nel senso dianzi indicato (ipotesi questa da ritenere finanziariamente percorribile, sia in quanto i nuclei familiari sono meno numerosi, sia anche perché i valori delle proprietà fondiarie montane non si presentano particolarmente elevati).

Quanto poi ai profili finanziari del provvedimento, precisato che la quantificazione di un onere di 50 miliardi quale dotazione del fondo previsto dall'articolo 2, comma 2, deve considerarsi come una quantificazione di massima, anche alla luce della constatazione che gli attuali introiti per l'erario dello Stato, derivanti da compravendite in zone montane raggiungono, a suo avviso, valori nulli o irrisori negli ultimi decenni, invita la Commissione a approfondire i profili finanziari, alla luce dell'esigenza di identificare una dimensione finanziaria congrua per tale importante provvedimento, particolarmente atteso dal mondo agricolo, anche per le importanti ricadute che potrà avere in termini di sostegno all'attività agrituristica e alla difesa del territorio.

Il senatore CUSIMANO rileva preliminarmente che non vi è dubbio che l'abbandono delle attività agricole e lo spopolamento delle zone montane ha comportato gravi danni per l'economia di tali zone, come d'altronde dimostrano anche i più recenti, gravissimi, fenomeni alluvionali che hanno colpito le regioni del Nord, per la ricostruzione delle quali il Governo ha dovuto stanziare con la manovra di bilancio *in itinere* (oltre ai primi interventi urgenti) circa 4000 miliardi. Ne consegue che risulta particolarmente importante e urgente realizzare adeguati interventi di prevenzione, quali quelli previsti dal provvedimento in titolo, che soddisfa appunto l'esigenza di ricostituire unità fondiarie di adeguata estensione ed in grado di soddisfare le esigenze di un nucleo familiare (obiettivo perseguito anche da un provvedimento, l'A.C. 7139, presentato, nel giugno di quest'anno, alla Camera dei deputati da un deputato del suo Gruppo parlamentare, volto a prevedere interventi ispirati alle medesime finalità). Ri-

badisce infine che agevolare l'attività agricola anche a fini di cura e tutela del territorio costituisce una finalità di pubblico interesse e come tale deve essere adeguatamente remunerata, perché, solo così, si potranno contrastare i fenomeni di spopolamento delle zone montane.

Conclusivamente, nel ribadire che il provvedimento in titolo merita pienamente di essere approvato, tenuto conto delle agevolazioni fiscali e delle facilitazioni creditizie ivi previste, preannuncia fin d'ora il voto favorevole di Alleanza nazionale.

Il senatore BETTAMIO, nel richiamarsi alla relazione del relatore, dichiara di convenire sulle finalità del provvedimento, che ritiene di grande rilievo anche alla luce della sua personale esperienza sulle condizioni di vita degli agricoltori delle zone appenniniche di alta montagna, ove pure si sperimenta il grave fenomeno dello spopolamento, legato anche alla chiusura dei vari servizi di interesse pubblico.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il provvedimento costituisca un intervento normativo di rilevante portata a favore delle aziende agricole montane, dichiarandosi comunque contrario all'osservazione contenuta nel parere della 1^a Commissione permanente in merito alla previsione di indennizzi per l'attività di autenticazione e registrazione da parte dei segretari comunali. Auspica conclusivamente una tempestiva approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

360^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CARELLA fa presente che, in considerazione del fatto che il termine per la presentazione del rapporto alla Commissione bilancio sui documenti finanziari è stato fissato a giovedì 30, ritiene opportuno organizzare come segue l'esame dei provvedimenti: martedì 28 novembre, alle ore 16, si svolgerà la relazione generale congiunta e mercoledì 29 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 11, la discussione generale congiunta.

Gli emendamenti al bilancio e gli ordini del giorno al bilancio ed alla finanziaria dovranno essere presentati entro le ore 13,30 di mercoledì 29 novembre. Lo stesso giorno, dalle ore 16,30 (orario che consentirà ai colleghi di recarsi a votare alla Camera dei deputati per l'elezione di un giudice costituzionale) alle ore 18, si svolgeranno le repliche, la votazione degli emendamenti alle tabelle e degli ordini del giorno al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria, e la votazione dei rapporti.

Poiché il tempo a disposizione nella seduta pomeridiana potrebbe non essere sufficiente, sarà prevista anche una seduta alle ore 20,30 dello stesso giorno, che ovviamente si terrà solo se necessaria.

Rispondendo ad una richiesta del senatore Tomassini, il presidente Carella assicura che, naturalmente, già martedì 28, a conclusione della relazione, i senatori che lo vorranno potranno intervenire in discussione generale.

*AFFARI ASSEGNATI***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in esame è stata presentata con l'intento di avvicinare la legislazione dei Paesi dell'Unione in materia di integratori alimentari, al fine di superare la disparità fra le legislazioni nazionali che è attualmente oggetto di numerosi reclami da parte dei produttori e dei commercianti.

La proposta di direttiva ha inteso soprattutto fissare dei criteri generali per la valutazione della salubrità e della sicurezza dei numerosi prodotti oggi esistenti sul mercato, il cui consumo è attualmente in forte aumento anche in considerazione di una maggiore consapevolezza dei consumatori sulla funzione dei nutrienti essenziali, anche se bisognerebbe sempre raccomandare, in un'ottica di corretta educazione sanitaria della popolazione, di conseguire l'apporto degli elementi nutrizionali essenziali ricorrendo a preferenza ad una dieta equilibrata.

La proposta di direttiva definisce in primo luogo l'oggetto dell'intervento normativo agli articoli 1 e 2, stabilendo che esso non si applica ai prodotti alimentari destinati a diete alimentari di cui alla direttiva 89/398 CEE del Consiglio e ai medicinali di cui alla direttiva 65/65/CEE, mentre si definiscono «integratori alimentari» i prodotti, sia monocomposti che pluricomposti, costituiti da vitamine e minerali elencati in allegato e commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale.

Gli articoli 3 e 4 consentono la commercializzazione solo ai prodotti conformi alla direttiva in quanto a composizione e criteri di purezza.

L'articolo 5 dispone che i livelli massimi di vitamine e minerali siano stabiliti tenendo conto dei livelli di tollerabilità scientificamente provati, dei valori di riferimento per la popolazione riguardanti le vitamine minerali disponibili e il loro possibile apporto da altre fonti alimentari.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 disciplina la denominazione e l'etichettatura, in particolare per quanto riguarda le modalità di espressione delle quantità delle sostanze nutritive.

L'articolo 10 dispone che, per agevolare e rendere efficace il controllo degli integratori alimentari, qualora questi siano fabbricati in un paese terzo, l'importatore ne informi le autorità competenti degli stati membri dell'Unione, trasmettendo loro un campione dell'etichetta del prodotto.

L'articolo 11 impegna gli stati membri a non ostacolare la libera circolazione degli integratori prodotti in conformità alla direttiva; lo stato

membro però, a norma dell'articolo 12, quando per una circostanziata motivazione ritiene che da un prodotto conforme alla direttiva possa derivare pericolo per la salute umana, può sospenderne provvisoriamente la commercializzazione informando la Commissione che esamina i motivi adottati e valuta se il prodotto sia da sospendere ovvero da modificare.

L'articolo 13 stabilisce che la Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari di cui alla decisione 69/414/CEE ed estende agli integratori alimentari le procedure di cui alla decisione 1999/468/CE.

L'articolo 14 stabilisce che le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana.

L'articolo 15 dispone che il commercio dei prodotti conforme alla direttiva dovrà essere consentito dagli stati membri dal 1° giugno 2002 e quello dei prodotti non conformi dovrà essere vietato dal 1° giugno 2004.

La Giunta per gli affari europei ha espresso su questa proposta valutazioni favorevoli, raccomandando di estendere la disciplina comunitaria anche a sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali, quali, ad esempio, gli integratori a base di aminoacidi e di sostanze vegetali, e che la normativa comunitaria fissi non solo i livelli di assunzione massimi ed i livelli di assunzione vietati in quanto nocivi, ma anche i livelli raccomandati.

La Giunta per gli affari europei, infine, ha invitato il Governo a sostenere la candidatura di Parma quale sede dell'istituenda autorità per la sicurezza alimentare, ed ha anche raccomandato che, nel contesto della trattativa sul provvedimento in titolo, il Governo difenda, in coerenza con la posizione sostenuta dall'Italia nelle altre sedi comunitarie, il principio di precauzione nell'impegno di organismi geneticamente modificati.

In conclusione il relatore propone di esprimere parere favorevole recependo le osservazioni della Giunta per gli affari europei.

Il senatore TOMASSINI esprime a nome di Forza Italia il più vivo apprezzamento per la proposta di direttiva in esame, che viene a colmare un vuoto normativo con indubbio vantaggio per la protezione della salute dei cittadini.

Egli condivide anche le osservazioni della Giunta per gli affari europei sia per quanto riguarda la proposta di sostenere la candidatura di Parma, che indubbiamente può essere considerata assolutamente qualificata a livello europeo, sia per quanto concerne la raccomandazione di adottare un criterio precauzionale nell'ammissione degli organismi geneticamente modificati, laddove il suo parere sarebbe stato contrario se la Giunta avesse invocato un totale divieto.

Il senatore MANARA concorda con le valutazioni del relatore e del senatore Tomassini, sottolineando peraltro che la regolamentazione in sede europea della produzione e del commercio degli integratori alimentari deve costituire soprattutto uno strumento per contenere e scoraggiare l'uso e l'abuso di queste sostanze, che molto spesso vengono utilizzate senza

necessità, per garantire un apporto di vitamine e minerali che dovrebbe essere molto più correttamente assicurato da una alimentazione equilibrata.

Dopo un breve intervento del senatore BRUNI, il senatore MASCIANI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere del Presidente osservando che l'elaborazione di una normativa comunitaria sempre più dettagliata in materia di prodotti alimentari rappresenta la strada più giusta per garantire i consumatori senza nel contempo danneggiare i produttori, come avviene a volte quando ogni Stato detta una propria disciplina.

Il senatore MONTELEONE, nel dichiararsi favorevole al parere proposto dal relatore, osserva però come l'elaborazione delle normative europee sia troppe volte condizionata dal timore delle imprese di vedersi penalizzate da normative nazionali particolarmente rigorose; in questo modo può avvenire che la normativa europea, così come fa la proposta di direttiva in esame, nel dettare norme di controllo garantisca però comunque un periodo di proroga per la vendita dei prodotti attualmente in commercio che rappresenta certamente un improprio vantaggio per i produttori.

Il senatore CAMERINI, nel condividere il parere proposto dal relatore, ritiene però che l'ultimo punto delle osservazioni della Giunta per gli affari europei non sia pertinente; in questo caso infatti si tratta di prodotti contenenti principi nutritivi semplici, quali vitamine e minerali, e non si vede come sia possibile che nella composizione di questi integratori possano essere presenti organismi geneticamente modificati. In realtà la proposta di regolamentazione europea si presenta particolarmente opportuna soprattutto perché consentirà di evitare, in particolare attraverso le indicazioni dei limiti di tollerabilità nelle etichettature, i danni derivanti dai frequenti sovradosaggi, ad esempio di vitamine, che conseguono dall'utilizzazione degli integratori alimentari.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Egli replica quindi in qualità di relatore ringraziando tutti gli intervenuti. Quanto all'ultima osservazione del senatore Camerini, egli ritiene comunque opportuno cogliere l'occasione offerta in questa sede per ribadire la necessità di un'attenta vigilanza sull'ammissibilità degli organismi geneticamente modificati.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, nel ringraziare gli intervenuti, fa presente come il Governo abbia in numerose sedi proposto la candidatura di Parma quale sede dell'Istituto di igiene dell'alimentazione. Purtroppo appare realisticamente improbabile che l'Italia ottenga questa sede, ciò nondimeno il Governo continuerà ad impegnarsi in tal senso.

Per quanto riguarda la questione dei criteri per l'ammissibilità degli organismi geneticamente modificati, nel condividere le osservazioni del

senatore Camerini, ella fa presente come comunque il Governo italiano sia estremamente attento in tutte le sedi comunitarie, anche attraverso l'impegno diretto del Presidente del Consiglio, per vigilare su questa delicata questione.

La Commissione conferisce quindi al presidente Carella, previa verifica del numero legale, all'unanimità, il mandato a formulare un parere favorevole accogliendo le osservazioni proposte dalla Giunta per gli affari europei.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

480^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.**La seduta inizia alle ore 15,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario FUSILLO risponde all'interrogazione 3-04070, cui dichiara di aggiungere la firma il senatore Iuliano. Già il comitato per la tutela del fiume Sesia ed il comune di Varallo avevano rappresentato contrarietà allo sfruttamento idroelettrico del bacino, dovendosi subordinare qualsiasi autorizzazione ad uno studio sull'uso plurimo delle acque; il Ministero dell'ambiente, poi, si è attivato per giungere ad una migliore definizione del problema e per richiamare gli enti territoriali allo svolgimento delle proprie competenze in materia di valutazione della compatibilità ambientale.

Pertanto, il 13 aprile scorso si richiese alla regione Piemonte di far conoscere quali fossero le richieste di derivazione in corso di autorizzazione nel bacino idrografico del fiume Sesia, fornendo il relativo quadro procedurale e la risposta al quesito se – ricorrendone gli estremi – si sia dato seguito allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA); laddove ciò non fosse avvenuto, si invitava a comunicare entro trenta giorni l'avvenuto inizio del procedimento e, successivamente, i suoi esiti. Il 2 giugno l'assessorato all'ambiente della regione Piemonte ha risposto che risulta attivata – e positivamente conclusa – la verifica dell'assoggettabilità a VIA in un solo caso, quello del progetto relativo all'impianto idroelettrico sul torrente Vogna.

La provincia di Vercelli, subdelegataria di competenze regionali sulle derivazioni idriche, ha dichiarato che, sin con delibera del 30 dicembre

1999, promosse la realizzazione di uno studio finalizzato alla pianificazione dell'uso plurimo delle acque in Valsesia, destinando a tale scopo 60 milioni di lire a parziale copertura dei costi; peraltro, la più complessa questione della tutela della risorsa idrica rientra nelle competenze regionali nell'ambito della redazione dei piani di tutela delle acque. Il 22 febbraio 2000 il consiglio provinciale di Vercelli approvò un ordine del giorno che citava il progetto di sfruttamento idroelettrico presentato dall'Enel nel 1985 ed a tutt'oggi non accolto a causa delle notevoli opposizioni istituzionali e locali; la provincia richiedeva il supporto tecnico-economico alla regione Piemonte per pervenire ad una rapida definizione della pianificazione delle acque, anche ai fini di una sua efficacia come piano stralcio del piano di tutela del bacino del Sesia. Essa dichiarò che – in attesa degli esiti del predetto studio ed in assenza della realizzazione del grande impianto di derivazione dell'Enel – avrebbe rilasciato le nuove autorizzazioni di sfruttamento idroelettrico nel rispetto della normativa di VIA regionale, delle azioni mitigatrici previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999 in materia di deflusso minimo vitale, nonché delle azioni di salvaguardia delle specie ittiche e di garanzia delle attività canoistiche e sportive.

La provincia ha presentato il 17 marzo scorso una rilevazione delle derivazioni esistenti ed in istruttoria in Valsesia, da cui risultano nove derivazioni esistenti e 24 nuove richieste; l'Autorità di bacino del Po dichiara di non disporre al momento di elementi sufficienti per valutare nel dettaglio la questione, perché non ha ricevuto i riscontri richiesti alla regione Piemonte; tuttavia è in fase di conclusione uno studio programmatico sul minimo deflusso vitale negli alvei del Sesia, che si inquadra nelle competenze pianificatorie di bacino. La regione Piemonte, sollecitata ad esercitare le sue competenze – in particolare per formulare un parere di congruità sulla concessione a derivare accordata dalla Giunta provinciale alla società Valsesia Energia nel comune di Varallo il 20 marzo scorso – non ha ancora fatto pervenire una risposta.

Il piano straordinario dell'Autorità di bacino del Po, approvato il 26 ottobre 1999, non indica aree a rischio idrogeologico molto elevato nel bacino del Sesia; l'applicazione di misure di salvaguardia, di cui al recente decreto-legge n. 279 del 2000, è invece vincolata a quel livello di elevato rischio, ma in virtù dell'aggiornamento delle tabelle allegate a quel decreto-legge – per includere i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre e del 6 novembre, ai sensi del disegno di conversione di quel decreto-legge, come licenziato dal Senato – sarà possibile alla regione Piemonte valutare l'opportunità di inserire anche le situazioni di degrado idrogeologico del bacino del Sesia nell'ambito di applicazione del decreto (che prevede lo stanziamento di 110 miliardi di lire per il 2000 per la riduzione del rischio e le misure di salvaguardia). I programmi regionali di intervento, finanziati ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, nello scorso triennio hanno comportato l'erogazione alla regione Piemonte di 67,6 miliardi di lire, ma nessun intervento urgente è stato finanziato per

le aree di cui all'interrogazione in titolo, in quanto non oggetto di richiesta da parte della medesima regione.

Il senatore IULIANO si dichiara soddisfatto dell'esauriente e dettagliata risposta, auspicando che si proceda alla perimetrazione dell'area interessata ai fini dell'applicabilità delle misure di salvaguardia per le aree a rischio, nonché all'erogazione dei finanziamenti necessari per i relativi interventi di difesa del suolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BORTOLOTTO giudica grave che la regione Piemonte non abbia definito il deflusso minimo vitale del Sesia, né metta in condizione gli enti locali di valutare la portata del fiume in rapporto alle derivazioni da autorizzare; auspica perciò che il Ministero competente trovi gli strumenti per indurre la regione a procedere nel senso imposto dalla legge di difesa del suolo e richiesto dalla cittadinanza interessata.

Il senatore RIZZI sollecita la risposta del Governo alla propria interrogazione 3-03724, sullo sversamento in mare di liquidi inquinanti da parte della raffineria Saras, in provincia di Cagliari.

Il sottosegretario FUSILLO dichiara la disponibilità del Governo a fornire la risposta richiesta dal senatore Rizzi, nei tempi in cui la Presidenza riterrà di porla all'ordine del giorno.

Prende atto il presidente GIOVANELLI.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

88ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel dare notizia dell'assegnazione in sede redigente dei disegni di legge in materia di adozioni e della loro calendarizzazione per l'Assemblea del Senato, già prevista all'ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi, sottolinea la necessità di imprimere ai lavori della Commissione un ritmo sostenuto di lavoro, in modo da rispettare i tempi previsti.

Seguono brevi interventi del senatore BOSI che richiama il Governo e le forze politiche di maggioranza all'assunzione delle proprie responsabilità e della senatrice DANIELE GALDI che, sottolineato come non ci sia alcuna volontà di ritardare l'approvazione del provvedimento, fa presente tuttavia la necessità di disporre di tempi ragionevoli per un esame approfondito della riforma in materia di adozioni.

IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) *SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(4648) *Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione*

– e petizione n. 564 ad essi attinente

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, constatata la mancanza del numero legale e l'assenza del rappresentante del Governo, apprezate le circostanze toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

89ª Seduta

*Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI*

Interviene il sottosegretario alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(4648) Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione

– e petizione n. 564 ad essi attinente

(Discussione e rinvio)

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che sulla riforma delle adozioni la Commissione Infanzia è stata lungamente impegnata in sede referente, ed infine è stato elaborato un testo che rappresenta un tentativo di mediazione tra le forze politiche. Successivamente, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari ha disposto l'assegnazione del provvedimento in sede redigente, calendarizzandolo per i lavori dell'Assemblea del Senato fin dalla giornata odierna. Pertanto propone di dare per acquisita la discussione generale precedentemente svolta, di acquisire altresì come testo base quello unificato approvato dalla Commissione in sede referente e di stabilire per le ore 8 di domani, mercoledì 22 novembre p.v., il termine per la presentazione degli emendamenti. Informa altresì che domani mattina sono riunite le Commissioni Bilancio e Giustizia per esprimere il parere sul testo approvato dalla Commissione in sede referente. Propone pertanto che la seduta della Commissione, già convocata per domani mattina alle ore 8,15, sia posticipata alle ore 9,30.

Sulla proposta complessiva della Presidente si apre un dibattito in cui intervengono il senatore STIFFONI (che, preannunciata la presentazione di numerosi emendamenti, lamenta la concomitanza con i lavori di altre Commissioni permanenti che hanno in discussione importanti provvedimenti), il senatore BOSI (che ritiene la proposta della Presidente l'unica strada praticabile se si intende veramente approvare il provvedimento), il senatore PIANETTA (che si dichiara d'accordo, sottolineando come la riforma delle adozioni sia un provvedimento che è stato lungamente di-

scusso), il senatore MONTAGNINO (che condivide le precedenti osservazioni), il senatore FASSONE (che ricorda come restino ancora due punti nodali sui quali è ancora aperto il confronto politico: soggetti legittimati ad adottare e limiti di età; ritiene altresì che l'iter proposto dalla Presidente espropri la Commissione di una fase necessaria di approfondimento, pertanto propone invece di acquisire il consenso di tutti i Gruppi e del Governo per l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante), la senatrice BRUNO GANERI (che condivide le preoccupazioni del senatore Fassone), il senatore Antonino CARUSO (il quale sottolinea l'incertezza che caratterizza l'andamento dei lavori su questo provvedimento; sarebbe auspicabile che la riforma delle adozioni venisse varata con la dovuta serenità, peraltro il Gruppo di Alleanza Nazionale si rimette alle decisioni della Commissione), il senatore CALLEGARO (che sottolinea come sia inutile alla vigilia dell'apertura della sessione di bilancio, sperare in un'assegnazione del provvedimento in sede deliberante; occorre allora seguire il calendario dei lavori proposto dalla Presidente e non deludere ulteriormente le attese che tutto il Paese nutre a questo proposito). Intervengono poi in dichiarazione di voto il senatore ASCIUTTI (che preannuncia il proprio favore alla proposta di calendario della Presidente, il solo che consenta di approvare rapidamente il provvedimento), il senatore STIFFONI (che preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord) e la senatrice BRUNO GANERI (che, prendendo atto che non si ritiene percorribile la proposta del senatore Fassone, preannuncia l'astensione del Gruppo dei Democratici di Sinistra).

Il sottosegretario Maggi dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione per quanto riguarda il prosieguo dei lavori.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti, la proposta, nei termini illustrati dalla presidente Mazzuca Poggiolini è approvata.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Come già annunciato, la Commissione conviene che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 22 novembre, abbia inizio alle ore 9,30 anzichè alle ore 8,15.

La seduta termina alle ore 22,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'incontro informale con una delegazione parlamentare della Commissione per le petizioni della Camera dei deputati della Repubblica ceca si è svolto dalle ore 12,15 alle ore 13,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Incontro informale con una delegazione parlamentare della Commissione per Petizioni della Camera dei deputati della Repubblica ceca

L'incontro informale si è svolto dalle ore 12,15 alle ore 13,10.

La seduta inizia alle ore 14.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Seguito dell'esame e votazione – Parere favorevole con indirizzi)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo il 14 novembre 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*allegato 1*). Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Gubert 1 e Gubert 2.

La Commissione approva gli emendamenti Gubert 1 e Gubert 2.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva (*allegato 3*).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 14 novembre 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, rilevando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ON. CERULLI IRELLI**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che rinvia ai provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per l'individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale;

considerato che il provvedimento recepisce il protocollo d'intesa sottoscritto il 20 luglio 2000 fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

rilevata la natura regolamentare del provvedimento che è destinato a porre regole innovative dell'ordinamento giuridico nei confronti di soggetti non determinati;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 agosto 2000 i cui rilievi appaiono pienamente congrui;

rilevata l'opportunità dell'articolo 36, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2001, secondo cui «Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno».

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1. all'articolo 2 si valuti l'opportunità di ricondurre ad una funzione consultiva il potere riconosciuto in capo alla Conferenza Unificata relativamente alle sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale;

2. alla tabella A, in ordine al criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale, si delinei un sistema di punteggio che differenzi il dipendente prossimo al pensionamento dal dipendente con anzianità di servizio elevata;

3. alla tabella A si valuti la congruità del sistema di punteggio con riferimento al rapporto tra il criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale e il criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

EMENDAMENTI

Al punto 3 degli indirizzi aggiungere le parole seguenti: ritenendo che l'aver famiglia con figli a carico renda più difficoltoso un eventuale trasferimento di sede non richiesto che l'essere inserito da più anni nell'amministrazione essendo però singoli.

Dopo il punto 3 degli indirizzi aggiungere il punto seguente:

3-bis) Nella valutazione dei punteggi per carichi di famiglia, si assegni per ciascun figlio a carico il medesimo punteggio, senza fissare a priori un massimo (ossia punteggio 0 per i figli oltre il quarto), dato che ciò si configura come punitivo verso le famiglie particolarmente numerose, in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

PARERE APPROVATO

La Commissione

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che rinvia ai provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per l'individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale;

considerato che il provvedimento recepisce il protocollo d'intesa sottoscritto il 20 luglio 2000 fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

rilevata la natura regolamentare del provvedimento che è destinato a porre regole innovative dell'ordinamento giuridico nei confronti di soggetti non determinati;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 agosto 2000 i cui rilievi appaiono pienamente congrui;

rilevata l'opportunità dell'articolo 36, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2001, secondo cui «Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno»;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1. all'articolo 2 si valuti l'opportunità di ricondurre ad una funzione consultiva il potere riconosciuto in capo alla Conferenza Unificata relativamente alle sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale;

2. alla tabella A, in ordine al criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale, si delinei un sistema di punteggio che differenzi il dipendente prossimo al pensionamento dal dipendente con anzianità di servizio elevata;

3. alla tabella A si valuti la congruità del sistema di punteggio con riferimento al rapporto tra il criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale e il criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia, ritenendo che l'aver famiglia con figli a carico renda più difficile un eventuale trasferimento di sede non richiesto rispetto all'inserimento da più anni nell'amministrazione senza una famiglia a carico;

4. nella valutazione dei conteggi per carichi di famiglia, si assegni per ciascun figlio a carico il medesimo punteggio, senza fissare a priori un massimo (ossia punteggio 0 per i figli oltre il quarto), dato che ciò si configura come punitivo verso le famiglie particolarmente numerose, in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12,10.

Audizione della professoressa Maria Martellini

Il PRESIDENTE ringrazia la professoressa Maria Martellini per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Precisa che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario. Ricorda, infine, che la professoressa Martellini è stata componente di una commissione di esperti, di cui facevano parte anche il professor Francesco Carbonetti e il professor Mario Sica, alla quale i primi commissari governativi della Federconsorzi conferirono l'incarico di esaminare i bilanci della Fedit relativi agli esercizi 1986-90, al fine di compiere accertamenti sulle cause del dissesto: tale attività di consulenza si trasferì in una relazione depositata in data 11 marzo 1993, che è agli atti della Commissione.

Intervengono quindi per porre domande il deputato MANCUSO, il senatore MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati la professoressa MARTELLINI.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento alla professoressa Martellini per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 22 novembre 2000, alle ore 14, per procedere all'esame delle risultanze

dell'attività di acquisizione conoscitiva svolta dal secondo gruppo di lavoro in ordine all'azione di dismissione e alle procedure seguite dalla Società Gestione per il Realizzo per la liquidazione del patrimonio della Federconsorzi.

La seduta termina alle ore 13,05.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a) **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

125^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(4852) ELIA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 8,30 e 14,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del regolamento di esecuzione regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (n. 782).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
 - PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
 - CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).

- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).

- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

IX. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

X. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- PASQUALI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

XI. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione (4648).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonchè del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).
- ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti*

ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa).

- SCOPELLITI. – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale (4383).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi (4843).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (4316).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 (4366).
- ELIA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani (4852).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo Giorgio Napolitano.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 15 e 15,30

ORE 15

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Senatore Segretario.

ORE 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 11

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri – Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di compensabilità, da parte dei contribuenti, dei propri crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (4762).
- VENTUCCI ed altri – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781).
- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2001 (n. 785).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- FLORINO ed altri. – Inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti

nazionali ed aumento del contributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa (4482).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LORENZI ed altri. – Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).
- UCCHIELLI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).
- BO ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (4221).
- Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino (4825) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra (4447).
- Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (4813) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino*).
- PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915 – 1918 (4832).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, in materia di cessazione del servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola (n. 789).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
- TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
- SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
- Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).

- CASTELLI ed altri.- Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).

- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

V. Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (4720)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per l'interno sulla situazione di emergenza alluvionale dei versanti dell'Appennino tosco-emiliano colpiti da frane nelle ultime quarantott'ore.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 9,30 e 13,30

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione (4648).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 8,30

- I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 12, 13 e 14 settembre 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso la ASL n. 2 di Napoli e le strutture sanitarie dell'isola di Ischia, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate.

- II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 17, 18 e 19 ottobre 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso la ASL della Provincia autonoma di Trento e l'ospedale di Cles nel distretto della Val di Non, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- MARTELLI ed altri – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Esame del disegno di legge:

- ELIA ed altri – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani (4852).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (COM (2000) 331 def.) (n. 49).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Proposta della Presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni (n. 86).

- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34).
- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
- Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

Mercoledì 22 novembre 2000, ore 14

Esame delle risultanze dell'attività di acquisizione conoscitiva svolta dal secondo gruppo di lavoro in ordine all'azione di dismissione e alle procedure seguite dalla Società Gestione per il Realizzo per la liquidazione del patrimonio della Federconsorzi.

